

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

483° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 15
2 ^a - Giustizia	» 23
4 ^a - Difesa	» 36
5 ^a - Bilancio	» 50
7 ^a - Istruzione	» 62
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 79
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 83
12 ^a - Igiene e sanità	» 84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 86
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 90

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 5
--	--------

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e XIII (Agricoltura – Camera)	Pag. 13
---	---------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 97
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	» 101
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 102
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 104

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Pop-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	106
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	113
<i>14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri</i>	»	114

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	115
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

11^a Seduta*Presidenza del Presidente della 13^a Commissione*
NOVI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3106) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

(Esame e rinvio)

Il presidente NOVI avverte che la 1^a Commissione permanente, riunitasi ieri pomeriggio, non ha tuttavia ancora espresso il parere di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sui presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Pur non essendo ancora scaduti i termini di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in considerazione dei tempi contenuti di cui dispongono le Commissioni riunite per l'esame del provvedimento in titolo, appare opportuno procedere allo svolgimento delle relazioni alle Commissioni, nonché, eventualmente, alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti ed all'inizio della discussione generale, fermo restando che, qualora la 1^a Commissione dovesse esprimere un parere articolato sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, si potrà procedere ad una integrazione delle relazioni alle Commissioni.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 29 settembre, alle ore 18.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore MUGNAI (AN), relatore per la 2^a Commissione, il quale osserva che il decreto legge oggetto di conversione è la necessaria conseguenza dell'essere scaduto in data 30 giugno 2004 il termine ultimo di proroga all'esecuzione delle procedure di rilascio di immobili urbani per finita locazione da ritenersi l'ultima legittimamente possibile, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dalla stessa Corte Costituzionale nella propria sentenza n. 155 del 2004.

Nell'ambito del principio di sussidiarietà il decreto *de quo* opportunamente prevede anche un coinvolgimento accanto al Governo nazionale di quelle autonomie locali e territoriali direttamente interessate alle problematiche sociali legate alla delicata questione abitativa. Se da un lato, infatti, è necessario restituire fiducia e certezza circa l'effettiva disponibilità dei propri beni ai proprietari di immobili, troppo a lungo mortificati in tal senso da un interminabile regime di proroghe legali, dall'altro lato deve tener conto comunque che circa ventiseimila famiglie potrebbero trovarsi senza un alloggio dove risiedere ed ancorché tale dato non sia tale, se spalmato sul territorio nazionale, da determinare una vera e propria emergenza abitativa, ciò nonostante trattasi di un problema sociale di sicura rilevanza al quale il Governo non poteva rimanere estraneo.

Si prevede quindi che il Governo si farà carico di particolari incombenze di carattere economico onde garantire le fasce socialmente più deboli, parimenti rispettando il diritto costituzionalmente garantito della proprietà; scopo del provvedimento in esame è quindi quello di rendere più agevole la locazione di una consistente quota di immobili liberi ma non locati proprio in virtù del timore dei proprietari degli stessi di perderne a tempo indeterminato la disponibilità a fronte, oltretutto, di una remunerazione sempre meno adeguata col passare del tempo. Per raggiungere tale obiettivo viene quindi data facoltà agli enti locali, nonché direttamente ai proprietari di immobili, di procedere alla stipulazione di contratti che garantiscano entrambe le parti, dando in particolare agli enti locali la possibilità di impostare politiche abitative confacenti alle rispettive situazioni locali, all'uopo determinando sia la durata dei contratti, sia come avvalersi dei contributi statali a tal scopo concessi. Laddove poi non vi sia da parte dei comuni l'intenzione di stipulare direttamente contratti, è prevista una forma di incentivo ai proprietari di immobili affinché i medesimi li concedano in locazione, sia sotto il profilo di agevolazioni fiscali, sia mediante il versamento di un contributo variabile da tre mila a cinque mila euro in conto canoni, con ulteriori facoltà per quanto concerne sia il prolungamento dei contratti di locazione ormai scaduti ed oggetto di procedure di rilascio, sia di rinnovi di quelli in scadenza per periodi transitori di durata variabile tra un anno e diciotto mesi.

In sintesi, rimandando per il resto all'articolato normativo, sarà sufficiente in questa sede ricordare come all'articolo 1 si precisano quali siano i soggetti beneficiari delle misure di favore introdotte, individuati nei conduttori sottoposti a procedure esecutive di rilascio ultrasessantacinquenni, ovvero che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare portatori di handicap gravi che non dispongano di altra abitazione o di redditi suffi-

cienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare, abbiano usufruito del regime di sospensione ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 288 e successive proroghe e differimenti e versino nelle condizioni reddituali previste da detta legge.

L'articolo 2 contempla le misure da adottare per perseguire le finalità poste a base del decreto legge, ovverosia le tipologie contrattuali da aggiungersi a quelle già previste dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, la facoltà per i soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1 di stipulare con i rispettivi proprietari un nuovo contratto di locazione della durata minima di un anno e massima di diciotto mesi ed infine la possibilità per gli Enti locali di stipulare essi stessi nella veste di conduttori contratti di locazione rendendosi al contempo garanti del puntuale pagamento del canone, del puntuale rilascio dell'immobile alla scadenza pattiziamente prevista, nonché del risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'immobile durante la locazione, con possibilità di concedere in via amministrativa a soggetti inclusi nelle categorie protette *ex* articolo 1 il godimento di tali beni mediante concessione la cui durata massima sia pari a quella del contratto stipulato. Le forme contrattuali che variano a seconda che a stipulare sia l'ente locale, ovvero direttamente il soggetto privato incluso nelle categorie protette, sono disciplinate ai commi 3, 4, 5 e 6 prevedendosi durate varie da due a quattro anni con differenti possibilità di proroga pattiziamente convenuta.

Le modalità di erogazione dei contributi sono viceversa determinate al comma 7 ove si prevede l'utilizzo degli *ex* istituti autonomi case popolari per l'attività di coordinamento ed intermediazione tra locatori e conduttori attraverso l'istituzione di «uno sportello emergenza sfratti». L'erogazione dei contributi avverrà con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riconoscendosi un compenso dell'1 per cento agli *ex* IACP per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

La disciplina degli incentivi è contenuta nell'articolo 3 ove si prevede sia l'assegnazione di un contributo in favore degli enti locali per ciascun contratto stipulato a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso; di tale somma è altresì previsto il versamento in favore dei proprietari privati in conto canoni non ancora corrisposti da parte dei soggetti indicati all'articolo 1.

Al comma 3 si prevede in favore dei proprietari degli immobili locati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, il versamento in unica soluzione di un contributo che varia da euro tre mila ad euro cinque mila, mentre nei successivi commi del medesimo articolo è disciplinato il meccanismo delle agevolazioni di natura fiscale da concedere ai proprietari di alloggi per tutte le tipologie contrattuali previste dall'articolo 2. L'articolo 4 individua l'entità del contributo statale pari a cinque mila euro per i comuni con popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti, quattro mila euro per comuni con popolazione compresa tra centomila e cinquecentomila abitanti e tremila euro per comuni con popolazione pari o inferiore a centomila; la copertura finanziaria è disciplinata dal successivo articolo 5, mentre nell'articolo 6 si prevede un regime transitorio fino al 31 ottobre

2004 per favorire la sottoscrizione delle tipologie contrattuali previste nel provvedimento in esame, differendo sino a tale data il termine per l'esecuzione delle procedure di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003 n. 200. Per poter usufruire di tale differimento il conduttore dovrà produrre dichiarazione irrevocabile in tal senso alla cancelleria del Giudice procedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all'ufficiale giudiziario che ne stenderà processo verbale.

L'articolo 7 introduce poi alcune modifiche alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 con particolare riferimento all'articolo 4, comma 3, permettendo che siano inclusi nell'ambito delle ipotesi previste dal provvedimento oggi in esame anche i contratti di locazione di natura transitoria altrimenti esclusi, per una anomalia che contraddistingueva la suddetta legge n. 431 del 1998, nonché recepisce al comma 2 quanto concordato in sede di Conferenza permanente Stato-regioni in data 20 maggio 2004 in tema di nuovi criteri per il riparto delle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno.

L'articolo 8 infine fissa il termine per l'efficacia delle disposizioni previste negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto fino al 31 dicembre 2004 ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali previste.

Ad avviso del relatore l'impalcatura normativa del provvedimento in esame appare sufficientemente chiara e tale da far presumere che siano ampiamente conseguibili gli scopi perseguiti dal legislatore. Atteso peraltro che si prevede l'erogazione a privati di contributi in denaro di relativa consistenza ovvero comunque da parte di enti locali vengono assunte obbligazioni di natura patrimoniale a garanzia del puntuale rispetto da parte dei conduttori rientranti tra le categorie protette *ex* articolo 1 degli obblighi derivanti dalla stipulazione dei contratti previsti dal presente provvedimento, parrebbe opportuno meglio disciplinare la fase di accertamento e verifica della sussistenza in capo ai presunti beneficiari delle condizioni previste dall'articolo 1, se del caso demandando detto compito agli *ex* IACP nell'ambito delle funzioni loro attribuite *ex* articolo 2, comma 7.

Parimenti opportuna appare altresì la precisazione che ad usufruire del beneficio siano tutti coloro che rientrando tra i soggetti individuati all'articolo 1 si trovino tuttora nella disponibilità dell'immobile, e ciò non solo per avere usufruito della sospensione della procedura esecutiva, ma anche e soprattutto per effetto di rinvii della data di esecuzione «medio tempore» disposti dagli ufficiali giudiziari, costituendo detta ultima condizione quella di maggiore diffusione tra i potenziali beneficiari del decreto in via di conversione. Ulteriori perfezionamenti potrebbero essere altresì apportati alle previsioni della legge n. 431 del 1998 per quanto concerne una migliore utilizzazione dei contributi integrativi erogati dai Comuni in favore dei conduttori per sanare le morosità eventuali dei medesimi ed infine meglio potrebbe essere disciplinato il meccanismo dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, procedendosi ad una comparazione delle condizioni del conduttore e del locatore in sede di emanazione del

provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile, fissando quest'ultimo in tempi estremamente ristretti laddove non sia rispettato il termine per la sanatoria *ex* articolo 55 della medesima legge n. 392 del 1978.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Mugnai sottolinea come la disamina svolta costituisca un insieme di spunti di riflessione offerti alle Commissioni per gli opportuni approfondimenti.

Il senatore SPECCHIA (AN), relatore per la 13^a Commissione, condividendo la relazione introduttiva svolta dal senatore Mugnai, ricorda che il decreto-legge in esame è stato preceduto da un approfondito dibattito fra tutti i soggetti e le categorie interessate che ha, in particolare, determinato alcuni mutamenti nella parte relativa alla copertura finanziaria del provvedimento. Tale dibattito, inoltre, testimonia la disponibilità del Governo ad effettuare una inversione di tendenza rispetto agli interventi precedenti che si erano limitati ad una proroga dell'esecuzione delle procedure di rilascio degli immobili urbani per finita locazione, contemperando altresì gli interessi degli inquilini e dei proprietari.

Pertanto, il decreto-legge n. 240 del 2004 risulta necessitato dall'avvenuta scadenza il 30 giugno 2004 della proroga relativa alle procedure di sfratto, proroga considerata l'ultima legittimamente possibile, anche alla luce di quanto sostenuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2004. Ma, indipendentemente da questa ultima pronuncia, i tempi erano comunque ormai maturi per operare scelte differenti, anche tenuto conto degli impegni che erano stati assunti durante l'esame parlamentare dei precedenti provvedimenti di proroga. Di conseguenza, uno dei punti maggiormente innovativi presenti nel disegno di legge in titolo è quello che prevede, all'articolo 6 del decreto, che, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio è differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto e comunque non oltre il 31 ottobre 2004. L'articolo 1 del decreto in conversione delimita l'area soggettiva di operatività delle misure recate dal provvedimento i cui beneficiari sono i conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che, inoltre, non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di nuova unità immobiliare, siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio e siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 2 del decreto prevede la possibilità di stipulare cinque nuove tipologie di contratto: ai sensi del comma 2, contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi, disciplinati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile, stipulabili dai soggetti di cui all'articolo 1 con i rispettivi locatori; ai sensi del comma 3, contratti di locazione della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili, stipulabili dagli enti locali in qualità di conduttori, per soddisfare mediante concessione amministrativa le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1; ai

sensi del comma 4, contratti di locazione di durata triennale, prorogabile di altri due anni stipulabili dagli enti locali in qualità di conduttori, in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare mediante concessione amministrativa le esigenze abitative di cui all'articolo 1; ai sensi del comma 5, contratti di locazione di durata triennale prorogabili per altri due anni, stipulabili dai soggetti di cui all'articolo 1, in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti; ai sensi del comma 6, contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni, in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, stipulabili direttamente dai soggetti di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 del decreto in conversione disciplina gli incentivi e al comma 1 prevede che, allo scopo di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è assegnato agli enti locali un contributo determinato nella misura indicata nel successivo articolo 4. Inoltre, lo stesso comma 3 prevede tutta una serie di agevolazioni fiscali in favore dei proprietari degli alloggi che abbiano stipulato contratti di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, anche mediante riduzione dell'imponibile ed una applicazione proporzionale dell'imposta di registro.

In conclusione, esprime un giudizio positivo sul decreto-legge n. 240 del 2004, il quale comunque può essere suscettibile di miglioramenti; in tal senso, sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento sul ruolo degli istituti autonomi case popolari ai quali lo stesso decreto assegna ulteriori incombenze. Bisogna infatti tener conto che alcuni di tali istituti si trovano in grande difficoltà, data la scarsità di personale e di risorse di cui dispongono e che la normativa vigente, in merito all'assegnazione delle case popolari, ha attribuito le competenze ai comuni, ridimensionando pertanto il ruolo degli stessi istituti autonomi case popolari. Inoltre, un ulteriore aspetto da approfondire riguarda l'eventuale differimento oltre il 31 ottobre 2004 del termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio degli immobili poiché questo ulteriore slittamento dei tempi richiederebbe di contemperare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), in considerazione del fatto che il disegno di legge in esame non costituisce di certo un provvedimento tampone, ma prospetta un intervento organico, anche attraverso una riforma della legge n. 431 del 1998, ravvisa la necessità che le Commissioni riunite effettuino un'audizione della Confedilizia e del Sunia.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta avanzata dal senatore Giovanelli ed invita il presidente Caruso a valutarne la compatibilità con gli impegni della 2^a Commissione.

Il presidente della 2^a Commissione, senatore Antonino CARUSO (*AN*) fa presente che al momento la Commissione da lui presieduta è oberata di lavoro, tenuto conto che sono all'esame della medesima, da sola o in Commissioni riunite, ben tre disegni di legge di conversione di altrettanti decreti legge e soprattutto è in corso l'esame della riforma dell'ordi-

namento giudiziario rispetto alla quale è opportuno consentire il più ampio spazio per un compiuto svolgimento del relativo esame, tenuto anche conto della probabilità che venga decisa la calendarizzazione in Assemblea.

Il presidente NOVI propone quindi che l'audizione della Confedilizia e del Sunia si svolga martedì prossimo, 28 settembre 2004, alle ore 20,30, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle due Commissioni riunite. Successivamente a tale audizione, sarà convocata una seduta delle stesse Commissioni riunite per la prosecuzione della discussione generale.

Le Commissioni riunite convengono.

Si apre quindi la discussione generale.

In discussione generale interviene il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale, in premessa, afferma che incentrerà il suo intervento esclusivamente sui profili più strettamente tecnico-giuridici del provvedimento in esame lasciando la valutazione degli aspetti di merito ai senatori della 13a Commissione. Osserva quindi come la novità principale del decreto-legge consista nella volontà espressa di porre fine al sistema delle proroghe degli sfratti e alla tendenziale universalità dei soggetti da esse interessati attraverso un insieme di disposizioni che prevedono nuove forme contrattuali, agevolazioni ed incentivi fiscali, anche per i locatori. Non ritiene però di poter condividere la motivazione addotta dal Governo a sostegno della necessità del provvedimento in titolo e cioè che la necessità di dover intervenire in modo così rigoroso deriva dall'esigenza di doversi conformare alla giurisprudenza costituzionale ed in particolare alla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 24 maggio 2004. Rileva come il riferimento più proprio sarebbe dovuto essere alla precedente sentenza n. 310 del 2003 della Corte che, se da un lato, aveva posto in rilievo che la sospensione della esecuzione per rilascio costituisce un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio, di contro aveva anche ribadito la necessità per il legislatore di farsi carico dell'adozione dei criteri rispondenti ad una valutazione comparativa degli oneri a carico dei locatori con il disagio abitativo dei conduttori interessati. Quindi sottolinea come sarebbe comunque in linea con la richiamata giurisprudenza costituzionale un intervento meno rigoroso. Ed in questa direzione, rispetto al testo in esame, sarebbe opportuna l'estensione della platea dei soggetti beneficiari delle misure, anche fiscali, di favore includendovi, ad esempio, i conduttori sottoposti a procedura esecutiva che abbiano una famiglia numerosa, i malati gravi e le famiglie monoreddito.

Non risultano poi pienamente convincenti le norme che prevedono la possibilità per i comuni di stipulare contratti di locazione, in qualità di conduttori, per la successiva concessione ai soggetti aventi titolo, per la decisiva ragione che, non risultando gli stessi proprietari, potrebbero deter-

minarsi controversie infinite in merito alla concreta applicazione dell'istituto della concessione amministrativa riferita alla fattispecie in esame, suggerendo quindi di far riferimento più correttamente ad istituti ben noti che sono propri del diritto civile.

In fine il senatore Fassone rileva l'opportunità di modificare il termine del 31 ottobre 2004, previsto dal comma 1 dell'articolo 6, per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, in quanto si tratta di un termine collocato all'interno del periodo di efficacia del decreto legge durante il quale dovrebbe aver luogo la sua conversione in legge da parte del Parlamento.

Ha quindi la parola il senatore SEMERARO (AN) per esprimere un convinto apprezzamento per le misure d'urgenza disposte dal Governo con il disegno di legge in oggetto con il quale finalmente si pone fine all'infinita serie di disposizioni di proroga che, in maniera spesso ingiustificata, sono state adottate in materia. Il decreto è volto a superare un metodo che nel tempo ha prodotto solo confusione e ingiusto trattamento per i locatori e che ha finito per oberare di lavoro le aule di giustizia. Dopo aver espresso un giudizio positivo sulla più recente giurisprudenza costituzionale sul tema, il senatore Semeraro dichiara di non concordare con i rilievi espressi dal senatore Fassone in relazione alla proposta di estendere la platea dei beneficiari in quanto molti dei soggetti indicati sarebbero già ricompresi tra i conduttori considerati dal decreto-legge in titolo.

Quanto alla possibilità riservata ai comuni di far ricorso a provvedimenti di concessione degli immobili dagli stessi condotti in locazione in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio abitativo, giudica opportuno il sistema adottato anche sotto il profilo tecnico in quanto in tal modo si evita all'ente locale, non proprietario, il ricorso alla disciplina del codice civile che regola la materia della locazione che, per via di tutte le possibili conseguenze in termini di contenzioso e di possibilità di ottenere una pronta tutela, costituirebbe una soluzione tecnicamente non adeguata.

Il presidente NOVI fa presente che per le altre categorie svantaggiate sono previsti in favore dei comuni circa 360 milioni di euro, impegno che conferma la volontà del Governo di delineare una riforma organica ed innovativa che preveda politiche fiscali ed adeguati incentivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione del Senato

RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RONCONI avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione sia della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale satellitare del Senato, eventualmente in differita. Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata: audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali

Il presidente RONCONI introduce l'indagine conoscitiva chiarendo le modalità di svolgimento della medesima.

Il ministro ALEMANNI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi il deputato PREDI (*Dem.Sin.-Ulivo*), il senatore BASILE (*Misto*), la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), il deputato ROSSIELLO (*Dem.Sin.-Ulivo*), il senatore MURINEDDU (*DS-U*), il deputato LOSURDO (*AN*), il deputato MARCORA (*Margherita,DL-Ulivo*) e il senatore MINARDO (*FI*).

Interviene in sede di replica il ministro Alemanno.

Il presidente RONCONI, ringraziato il Ministro per il suo intervento, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

428^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3097) *Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali*

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta dell'8 settembre il relatore ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali del presente decreto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e risulta approvata.

(3102) *Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse*

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali del presente decreto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e risulta approvata.

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e approvata.

(3103) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e risulta approvata.

(3103) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, dopo aver richiamato la relazione svolta nella precedente seduta e non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul decreto-legge n. 234 in esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

(3104) Conversione in legge del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e approvata.

(3104) Conversione in legge del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, dopo aver richiamato brevemente la relazione svolta nella precedente seduta e non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul decreto-legge n. 237 del 2004.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

(3106) Conversione in legge del decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e risulta approvata.

(3106) Conversione in legge del decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, dopo aver richiamato brevemente la relazione svolta nella precedente seduta e non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul decreto-legge n. 240 del 2004.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

(3107) Conversione in legge del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, con la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore MALAN (*FI*) invita a ritirare l'emendamento 1.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto. Sottolinea, comunque, che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sugli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e che pertanto si riserva di compiere valutazioni diverse sul complesso delle proposte emendative alla luce di tale parere.

In assenza del proponente, il senatore SCARABOSIO (*FI*) fa proprio l'emendamento 1.1. e, accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, mentre si rimette alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 (testo 2).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 (testo 2) sono, con distinte votazioni, approvati.

Il relatore MALAN (*FI*) invita a ritirare gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5, 2.4 e 2.6, i quali propongono modifiche condivisibili ma che, a suo avviso, non possono essere approvate in assenza del previo parere della Commissione bilancio e che potranno essere semmai ripresentate per l'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario SAPORITO si associa all'invito formulato dal relatore.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il relatore MALAN (*FI*) segnala che il proprio emendamento 2.7 è volto a consentire l'applicazione della disposizione in questione anche alle imprese che chiudono il proprio bilancio in una data successiva a quella del 31 dicembre. Quanto all'emendamento 2.1 esprime perplessità sull'opportunità di approvare una disposizione per la quale, pur essendo indicata una copertura, appare particolarmente opportuna la previa espressione del parere da parte della Commissione bilancio; invita pertanto il proponente a ritirare tale emendamento.

Il presidente PASTORE esprime perplessità sulla opportunità di estendere le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti previdenziali, in considerazione della specificità del meccanismo in questione, calibrato per operare all'interno del sistema bancario.

Il sottosegretario SAPORITO, dopo aver sottolineato che l'emendamento 2.1 contiene una proposta di grande valore sociale, si associa alle considerazioni formulate dal presidente Pastore e, riservandosi di svolgere un approfondimento per l'esame da parte dell'Assemblea, invita anch'egli il proponente a ritirarlo.

In assenza dei proponenti gli emendamenti 2.5 e 2.4 sono dichiarati decaduti.

In assenza del proponente, il senatore SCARABOSIO (*FI*) fa proprio l'emendamento 2.6 e contestualmente lo ritira.

L'emendamento 2.7, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e approvato.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), preso atto delle considerazioni svolte nei precedenti interventi, ritira il proprio emendamento 2.1 riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il relatore MALAN (FI), esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1, mentre chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sull'emendamento 3.0.1.

Il sottosegretario SAPORITO chiarisce come quest'ultimo emendamento consenta di inserire in un unico comparto le diverse categorie di personale dell'ENEA, superando l'attuale situazione di frammentazione.

Il relatore MALAN (FI) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.4, mentre invita a ritirare l'emendamento 3.0.3, che reca una proroga già disposta dal decreto-legge n. 136 del 2004.

Il senatore BONGIORNO (AN) fa proprio l'emendamento 3.0.3 e, accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

Il sottosegretario SAPORITO esprime pareri conformi a quelli formulati dal relatore; si sofferma, in particolare, sull'emendamento 3.0.4, pubblicato in allegato al presente resoconto, con il quale si abroga una disposizione del decreto cosiddetto «taglia-spese» che aveva demandato tutta l'attività di formazione dei pubblici dipendenti al FORMEZ e alle scuole superiori delle amministrazioni pubbliche, con grave danno per il sistema di formazione ormai consolidato presso università pubbliche e private. Sull'emendamento 3.0.5, pubblicato in allegato al presente resoconto, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Con successive, distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e 3.0.5.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul decreto-legge in titolo con le modificazioni approvate, nell'intesa che gli emendamenti appena accolti sui quali la Commissione bilancio dovesse esprimere un parere condizionato o contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione saranno conseguentemente, in tutto o in parte, ritirati o riformulati dal relatore, autorizzandolo inoltre a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3105

Il presidente PASTORE, in merito all'esame del decreto-legge n. 238 del 2004, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, propone di fissare sin d'ora alle ore 13 di giovedì 30 settembre il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3097**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.0.3 (testo 2)**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Alla fine del comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2004 per le Università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi Atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350."»

Art. 3.**3.0.4**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è abrogato il comma 12».

3.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 3, comma 122, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

"122. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, lettera a), numero 3), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata a tale ultimo provvedimento. La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2004' ".

2. L'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

381^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) **COSSIGA.** – *Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) **MAGNALBÒ ed altri.** – *Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) **COSSIGA.** – *Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 21 settembre scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.6 e, dopo aver constatato con soddisfazione l'avvenuta soppressione da parte dell'altro ramo del Parlamento di alcune norme attinenti

all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, ed in particolare la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato, sottolinea come permangano ancora aspetti della regolamentazione della materia che appaiano a suo avviso inaccettabili. Non si tratta tanto della critica ad un modello di organizzazione gerarchica che, in un certo qual modo, può dirsi in linea con la tradizione organizzativa degli uffici di procura, quanto della non condivisione dell'eccessiva accentuazione del ruolo attribuito al procuratore generale nei confronti dei sostituti, quale risulta dalla riforma voluta dalla maggioranza. In particolare giudica inaccettabili alcune delle previsioni espresse nel comma 4, lettera c) dell'articolo 2 e specificatamente quella in base alla quale il procuratore della repubblica può determinare i criteri ai quali i procuratori aggiunti o i magistrati delegati devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei medesimi. Si tratta di una disposizione che, come altre attinenti alla organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, potrebbe dare luogo ad una certa conflittualità tra magistrati dell'ufficio di procura che è certo, a suo avviso, un effetto poco commendevole della riforma.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.6.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.6 non è approvato.

Dopo che i senatori ZANCAN (*Verdi-U*) e MARITATI (*DS-U*) a nome dei rispettivi gruppi hanno annunciato il loro voto favorevole, l'emendamento 1.7, posto ai voti, non risulta approvato.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.8, osservando come il pur apprezzabile tentativo di regolamentare la materia degli illeciti disciplinari, in particolare attraverso una adeguata tipizzazione dei medesimi, non possa dirsi certo riuscito essendo l'articolato in esame a dir poco pessimo sotto il profilo tecnico-giuridico. Un voto favorevole sulla proposta soppressiva espressa dall'emendamento in esame consentirebbe invece di poter svolgere una riflessione che reputa quanto mai necessaria.

Dopo che il senatore FASSONE (*DS-U*) ha dichiarato, a nome del suo gruppo, il voto favorevole, l'emendamento 1.8 è posto ai voti e non risulta approvato.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.9, annuncia il proprio voto favorevole giudicando la delega al Governo in materia di procedimento disciplinare inaccettabile nella stesura da ultimo approvata dalla Camera. La doppia figura dell'accusa (Procuratore generale e Ministro) costituisce un *unicum* procedurale, il ruolo del Consiglio superiore della magistratura risulta incom-

prensibile, e del tutto fuori sistema risulta essere la facoltà concessa al Ministro stesso di delegare un magistrato dell'Ispettorato a partecipare all'udienza. Gli stessi principi del contraddittorio tra le parti vengono messi in discussione.

Dopo che i senatori FASSONE (*DS-U*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), hanno annunciato il voto favorevole, l'emendamento 1.9, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.10 adducendo motivazioni che prevalentemente attengono a ragioni di indeterminatezza della delega contenuta nella lettera g) del comma 1, che l'emendamento propone di sopprimere. Prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari in assenza di principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi rende la norma improponibile e determina esclusivamente un effetto di censura pubblica dei magistrati che detti incarichi ricoprono, senza che vengano approntati interventi volti ad escluderli o a limitarli in maniera significativa. La maggioranza non è stata in grado nemmeno di limitare il ventaglio degli incarichi che debbono considerarsi soggetti alla disposizione. Precisa di avere personalmente censito in 50 le leggi che prevedono la presenza obbligatoria di magistrati in organi collegiali e che a detto numero debbono essere aggiunte tutte quelle altre situazioni consolidate nella prassi, compresa la partecipazione negli organi di giustizia sportiva. Conclusivamente, da un lato sembra si voglia suscitare una sorta di riprovazione sociale e morale dei giudici che accettano incarichi extragiudiziari e dall'altro nulla si fa per escludere in maniera drastica la possibilità di assumerli.

Si associa alle considerazioni svolte il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) sottolineando in particolare il fatto che sulla eliminazione, o quanto meno su una forte limitazione degli incarichi extragiudiziari sarebbe stato agevole trovare un'unanimità di consensi tale da cancellare in particolare il malvezzo della partecipazione di magistrati all'interno di collegi arbitrali che, notoriamente, sono fonte di lauti guadagni. Non si può accettare il teorema fatto proprio dalla maggioranza in base al quale sarebbe sufficiente la pubblicità per conferire legittimità e dignità agli incarichi extragiudiziari. Il suo voto è quindi favorevole sull'emendamento 1.10.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.11 ha la parola il senatore MARITATI (*DS-U*) il quale esprime il suo disappunto per la «sordità» opposta dalla maggioranza alle buone ragioni sostenute con gli emendamenti presentati in tema di incarichi. La proposta emendativa in esame determina un rafforzamento dell'istituto, anziché prevederne la cancellazione. La vastità delle occasioni nelle quali il magistrato si trova a partecipare a commissioni del più svariato genere, finisce per intaccare

fortemente la funzione magistratuale nei suoi aspetti di imparzialità e serenità di giudizio. Il sistema di relazioni stabilito con realtà ed interessi i più vari implicano per il magistrato stesso il rischio di una non auspicabile contaminazione con essi. D'altronde, lo stesso Ministro della giustizia ricorda ripetutamente che il magistrato deve fare il magistrato e non altro. Dopo aver stigmatizzato che da parte della maggioranza manca una convincente risposta e aver ribadito la bontà dell'emendamento 1.11, il senatore Maritati conclude affermando che la norma di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, in assenza della previsione di criteri direttivi, finirà per risultare una disposizione vuota, in tal modo consolidando l'attuale prassi.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.11 sottolineando che la problematica degli incarichi si iscrive all'interno di un fenomeno più vasto che è quello della fuga dalla giurisdizione a tutto vantaggio per le sedi decisionali di tipo arbitrale e per questo «mercantili». Se pur tuttavia può essere giudicato legittimo il ricorso a tali sedi, deve essere considerata inaccettabile la commistione che si determina nel caso di partecipazione di un giudice anche ad esse.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 1.11, che risulta respinto.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.12 invitando la commissione a riflettere sulla necessità di rivedere la disciplina dell'assunzione di incarichi extra-giudiziari da parte dei magistrati. Si interroga in proposito su come sia ancora possibile consentire la sopravvivenza di situazioni ed istituti che, alla luce dell'esperienza applicativa, mettono in pericolo l'indipendenza della magistratura. Invita quindi la maggioranza a valutare favorevolmente un intervento sulla disposizione interessata dall'emendamento nel senso di introdurre una disciplina fortemente restrittiva, constatando che il probabile effetto della previsione contenuta nella riforma sarà quello di dar vita ad una magistratura più vulnerabile. Sottolinea poi come non si tratti semplicemente dell'opinione della sua parte politica quanto di considerazioni di portata generale e di validità oggettiva che sono rispondenti all'interesse generale e come tali dovrebbero essere pienamente condivisibili. Si chiede quindi conclusivamente quali siano le ragioni per le quali la maggioranza non intenda intervenire in maniera incisiva e restrittiva sulla disciplina degli incarichi extra-giudiziari.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO, il quale ricorda come nella scorsa legislatura sul tema evocato dal senatore MARITATI (*DS-U*) condusse, tra gli altri con il senatore BUCCIERO (*AN*), una intensa battaglia parlamentare dagli esiti ben noti per via dell'atteggiamento tenuto dell'allora maggioranza e quindi, alla luce dell'e-

sperienza ricordata, non possono non apparirgli strumentali le argomentazioni svolte dal senatore Maritati sul tema.

Il senatore AYALA (*DS-U*), in dissenso dal suo Gruppo, rivolgendosi in particolare al ministro Castelli, osserva che, se da un lato dichiara di capire in ultima analisi le ragioni che a questo punto possono aver spinto il ministro a blindare l'esame parlamentare della riforma dell'ordinamento giudiziario, di contro richiama l'attenzione sul fatto che la riforma non contiene una regolamentazione degli incarichi extra-giudiziari se non sotto il profilo dell'obbligo di dare agli stessi pubblicità. Si tratta di una norma che certo non limita la possibilità di assunzione di incarichi, non dettando alcuna regolamentazione in proposito. Si tratta dunque di un'occasione perduta, anche se proprio l'assenza di una disciplina incisiva potrebbe costituire un ulteriore sintomo della reale filosofia ispiratrice della riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dalla maggioranza.

Altro indizio in tal senso è costituito dalle norme in base alle quali si attribuisce una condizione di privilegio, ai fini della progressione in carriera, per i magistrati che sono chiamati dal ministro a svolgere incarichi di diretta collaborazione. Se da un lato si condivide l'iniziativa di riforma dell'ordinamento giudiziario che, peraltro, la maggioranza di centro sinistra della scorsa legislatura non riuscì ad effettuare, è pur vero che quella proposta dalla maggioranza non è in alcun modo accettabile, in quanto per le considerazioni già richiamate determinerà un giudice non neutrale o che opera in condizioni di reale autonomia ed indipendenza. Nel richiamarsi alla sua personale esperienza ed esprimendo la convinzione circa la inopportunità, per un magistrato, di assumere incarichi in collegi arbitrali, invita ancora una volta la maggioranza ad intervenire sulla materia, procedendo ad una ricognizione della disciplina vigente, al fine di valutare quali ipotesi giustificchino e rendano opportuno o necessario che un magistrato assuma un incarico extra-giudiziario. Conclude osservando come probabilmente, anche per il fatto di non aver voluto affrontare adeguatamente la materia degli incarichi extragiudiziari come sarebbe stato necessario ed opportuno, il Ministro non potrà che pentirsi di avere escluso un qualsiasi confronto costruttivo in questa fase dell'esame della riforma.

Il relatore Luigi BOBBIO (*AN*) invita l'opposizione a presentare un disegno di legge che contenga una disciplina rigorosa sulla materia degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, preannunciando un'adesione del suo Gruppo all'iniziativa anche se poi non può esimersi dal rimarcare la tardività della proposizione della questione. Si solleva solo oggi un problema che sarebbe stato possibile affrontare in precedenza e da questo punto di vista è difficile, a suo avviso, non attribuire alle dichiarazioni rese un carattere strumentale. A sostegno di tale valutazione ricorda l'atteggiamento seguito dall'opposizione con riferimento all'emendamento (poi approvato nel corso dell'esame in Senato) che faceva divieto ai magistrati di prendere parte ad iniziative in senso lato politiche, atteggiamento che contraddice quanto testè affermato.

Dopo che il senatore AYALA (*DS-U*) ha dichiarato il suo voto di astensione sull'emendamento 1.12, il medesimo, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.13 ricordando l'assenza di un criterio direttivo effettivo della delega in materia ed ipotizzando che il Governo, oltre ad incorrere in possibili profili di incostituzionalità della norma, si troverà in grande imbarazzo nella fase di attuazione della normativa stante l'assenza di esso. Riferendosi poi alle dichiarazioni espresse da alcuni senatori della maggioranza, ricorda come sin dal 1968 il Consiglio superiore della magistratura con apposite delibere, sulla base dell'articolo 15 della legge istitutiva, introdusse una auto-regolamentazione sul tema dell'assunzione di incarichi extra-giudiziari. Sulla base di essa ne è derivato in molti casi un rifiuto di autorizzazione particolarmente apprezzabile in quanto molti incarichi finiscono per ledere quell'immagine di imparzialità che il magistrato deve conservare presso la collettività. Fa quindi riferimento alla disciplina in materia di arbitrato nell'ambito della regolamentazione degli appalti pubblici ed alle norme che prevedono la presenza obbligatoria di magistrati nei collegi arbitrali. In proposito non comprende come le limitazioni ed il discredito che derivano dallo svolgimento degli incarichi extragiudiziari possano riguardare soltanto la magistratura ordinaria – nell'ambito della quale peraltro solo una ristretta minoranza è interessata da tali vicende – mentre la magistratura amministrativa continua a profittare dei relativi benefici economici senza che la sua immagine ne risulti in alcun modo appannata. Dopo aver ricordato che nel corso della XIII Legislatura si esaminò un progetto di riforma della materia che affrontava il tema in maniera specifica, anche se per certi aspetti forse con rigore eccessivo, che poi non giunse a compimento, dichiara la sua disponibilità a lavorare su una proposta normativa che affronti compiutamente il problema.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) invita a procedere ad una ricognizione di quella che definisce una vera e propria «boscaglia» di incarichi extra-giudiziari raccomandando di procedere finalmente ad un'ampia «potatura». Dichiara quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 1.13.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), accogliendo un suggerimento del ministro CASTELLI, modifica l'emendamento 1.13 sostituendo le parole «con esclusione di» con le seguenti «escludendo l'autorizzabilità di».

Dopo che il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ha dichiarato a nome del suo gruppo il voto favorevole sull'emendamento 1.13 come modificato, il medesimo posto ai voti, non è approvato.

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.14 che propone di reintrodurre la figura dell'ausiliario del giudice che ricorda essere stata soppressa dal-

l'altro ramo del Parlamento. Chiede quindi al ministro, riferendosi anche più in generale alla riforma in esame che a suo avviso non può ritenersi a costo zero se vi sia una sufficiente copertura finanziaria. Invita quindi a tener conto della previsione contenuta nell'emendamento in esame circa la copertura dei relativi oneri.

Il ministro CASTELLI osserva che, se da un lato è prevista la copertura finanziaria per assicurare l'attuazione della riforma in titolo (che una volta a regime dovrebbe comportare un onere di circa 34 milioni di euro per anno), non altrettanto può dirsi, in relazione a quanto emerso dall'esame parlamentare, per la copertura delle disposizioni in materia di ausiliari del giudice. Ricorda infatti come, in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati la Commissione bilancio, espresse la sua contrarietà per violazione delle norme sulla contabilità di Stato del meccanismo di copertura delineato nella disciplina che istituiva l'ufficio del giudice così come approvata dal Senato. Poiché, quindi, con l'emendamento in esame si propone di reintrodurre il medesimo meccanismo di copertura non possono che riferirsi ad esso quelle stesse perplessità espresse nel corso dell'esame parlamentare.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.14, sottolinea come la proposta di istituire l'ufficio del giudice è stata sostenuta anche dall'opposizione in quanto idonea a liberare il giudice da numerose incombenze ed a favorire un incremento del suo lavoro. Il largo consenso registrato su di esso è di per se l'espressione della validità dell'istituto ed appare difficile credere che non si sia ben valutato il meccanismo che avrebbe dovuto assicurarne la relativa copertura finanziaria. L'avvenuta soppressione della figura dell'ausiliario del giudice costituisce la riprova della reale considerazione della politica giudiziaria nell'azione del Governo e la conclusione non può che essere un giudizio negativo, visto che da un lato si è proceduto alla soppressione dell'istituto in esame e di altri dalla valenza parimenti positiva e dall'altro residuano elementi che connotano la riforma in senso fortemente punitivo nei confronti dei magistrati.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.14 invita a riflettere sulla constatazione in base alla quale il Governo non è riuscito a trovare i fondi necessari a finanziare un istituto dall'indubbia efficacia mentre, viceversa ha finanziato l'istituzione di nuove figure manageriali ed il meccanismo concorsuale. Non si può pertanto dire che abbia tenuto un comportamento di corretta gestione delle risorse stante la scelta di finanziare interventi meno urgenti e necessari di altri.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda come, in occasione della presentazione della proposta diretta ad istituire la figura dell'ausiliario del giudice, è stata effettuata una verifica della copertura finanziaria che

fu poi adottata dal Senato in prima lettura, avvalendosi, tra l'altro, di rilevazioni ISTAT ed effettuando calcoli sulla base di stime molto prudentziali. Ne derivò una copertura pari a circa 90 miliardi di vecchie lire ampiamente sufficiente, a suo avviso, a coprire il fabbisogno stimato, anche se diversa è stata l'opinione delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 non è approvato.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.15 ha la parola il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), il quale raccomanda la sua approvazione posto che lo stesso si configura quale proposta di vera e propria riforma del sistema giudiziario. Le grandi riforme degli anni passati, che hanno investito sia il rito civile che quello penale, non hanno, in effetti, dato apprezzabili risultati in termini di maggiore efficienza. I dati ripetutamente forniti in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario testimoniano come alla validità delle modifiche apportate alle procedure non abbia corrisposto una sufficiente maggiore funzionalità dell'intero sistema, come testimonia la gran mole di fascicoli inevasi. La conclusione è che le innovazioni del rito processuale risultano essere neutrali rispetto alla domanda di maggiore efficienza e celerità dei processi. L'emendamento, reintroducendo la figura dell'ausiliario del giudice – già prevista, com'è noto, nel testo licenziato in prima lettura dal Senato – si caratterizza per la sua forte connotazione riformatrice nel senso proprio del termine, in quanto l'ufficio oltre che agevolare e facilitare il giudice nell'espletamento delle sue funzioni può costituire una interessante area di formazione per i cancellieri, giovani avvocati e in generale per coloro che si avvicinano al mondo della giurisdizione. Probabilmente la maggioranza si era illusa che potessero essere realizzate riforme a costo zero e per questo alle obiezioni sollevate nel corso dell'esame e inerenti la copertura finanziaria non ha saputo opporre altre, più congrue modalità di reperimento delle risorse.

Anche il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.15 sostenendo che, diversamente da altri casi analoghi, non si è voluto reperire le risorse economiche necessarie.

Il senatore AYALA (*DS-U*), annunciando voto favorevole, ritiene che in questa occasione la maggioranza stia perdendo la grande occasione di introdurre nella legge una norma sulla maggiore efficienza e produttività del sistema di cui nell'intero disegno di legge non è dato trovare traccia. Nel ricordare che si afferma che la ragione della soppressione della norma avvenuta alla Camera sia stata motivata dalla scarsità di risorse disponibili, si chiede se non sia compito del Governo, unico *dominus* del bilancio statale, assicurare la copertura finanziaria per coprire oneri recati da provvedimenti ritenuti utili e necessari.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti l'emendamento 1.15, che viene respinto.

Dopo che il senatore FASSONE (*DS-U*) ha ritirato l'emendamento 1.16, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.17, che, posto ai voti, risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.18, per parti separate, fino alla parola «novantesimo».

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole ritenendo i termini proposti maggiormente funzionali alla necessità di una diffusa conoscenza della riforma da parte dei soggetti interessati.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) interviene in dichiarazione di voto e, con particolare riferimento all'emendamento 1.19, giudica necessario un termine più ampio di quello previsto dal testo perché il Governo possa provvedere con la necessaria ponderazione a definire la normativa di coordinamento e transitoria. Si tratta di un lavoro di straordinaria complessità rispetto ad un intervento ordinamentale della portata di quello in esame e per il quale i tempi effettivi a disposizione del Governo – come risultano per effetto delle previsioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 – appaiono risibili e del tutto inadeguati.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.18 fino alla parola «novantesimo» che viene respinto, risultando in tal modo preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.19 e 1.20.

Posto ai voti, dopo che i senatori ZANCAN (*Verdi-U*), DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) e FASSONE (*DS-U*) hanno annunciato il voto favorevole, è respinto l'emendamento 1.22.

Previe dichiarazioni di voto dei senatori ZANCAN (*Verdi-U*) e FASSONE (*DS-U*), il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.21 fino alla parola «novanta» che viene respinto, risultando in tal modo preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nel pomeriggio di oggi quindici minuti dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta della Commissione già convocata domani alle ore 14 è anticipata a quindici minuti dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea, qualora questi abbiano termine anticipatamente. In caso diverso la seduta rimane convocata alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,30.

382^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(3103) Conversione in legge del decreto legge 7 settembre 2004, n.234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Interviene brevemente il relatore Antonino CARUSO (AN) per fornire alcune ulteriori informazioni alla Commissione, precisando innanzitutto che la differenza intercorrente fra la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge n. 234 del 2004 per quanto riguarda i magistrati onorari e la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *c*) n. 5 del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario è giustificata dalla circostanza che la disposizione contenuta nel decreto-legge è il frutto di un accordo transattivo raggiunto dal Ministero della giustizia in relazione alla vicenda di alcuni magistrati onorari candidati al concorso in magistratura che avevano lamentato la loro mancata esclusione dalla prova preliminare. L'accordo è stato raggiunto appunto nel senso di prevedere che le funzioni di magistrato onorario devono essere state esercitate da almeno tre anni.

Per quanto riguarda invece il disposto del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, il Presidente relatore sottolinea come la proroga di un anno ivi prevista sia strettamente connessa con la necessità di integrare i bandi relativi ai concorsi già indetti in data 28 febbraio 2004 e 23 marzo 2004, al fine di evitare disparità di trattamento fra gli aspiranti che in precedenza non hanno potuto avvalersi dell'esonero dalla prova preliminare e gli aspiranti per i quali l'esonero era già previsto.

Seguono brevi interventi del senatore AYALA (*DS-U*) – che invita la Commissione a riflettere se non sia il caso di optare per un intervento più deciso, nel senso di un'immediata abrogazione della prova preselettiva – del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – che con riferimento al disposto relativo ai magistrati onorari evidenzia come lo stesso non tenga conto della possibilità che nei confronti del magistrato onorario penda un procedimento disciplinare – del senatore BOBBIO (*AN*) – che manifesta perplessità sull'ipotesi da ultimo prefigurata dal senatore Zancan – e infine del relatore Antonino CARUSO (*AN*), che ribadisce ulteriormente come la proroga di cui al comma 2 dell'articolo 1 sia volta ad assicurare parità di condizione fra chi risultava esonerato dalla prova preliminare ai sensi della normativa in vigore anteriormente all'emanazione del decreto-legge in conversione e chi risulta esonerato per effetto proprio di tale decreto.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ricorda come la legge n. 48 del 2001 aveva provveduto a disporre l'abrogazione della prova preliminare correlativamente all'introduzione del sistema dei correttori esterni di cui all'articolo 125-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario. L'attivazione di questa nuova modalità di svolgimento del concorso per uditore giudiziario presupponeva e presuppone l'adozione di un regolamento di attuazione da parte del Ministro della giustizia, regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 48. La stessa legge peraltro prevede che, qualora non fosse stato possibile completare l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la nuova disciplina prevista dal menzionato articolo 125-*quinquies*, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, con proprio decreto avrebbe potuto disporre che i concorsi continuassero a svolgersi mediante il ricorso alla prova preliminare. Il Governo non è riuscito ad attivare il meccanismo di correzione esterna e quindi si è avvalso di tale possibilità non solo per il concorso bandito in data 12 marzo 2002 – per il quale ha già avuto luogo lo svolgimento delle prove scritte – ma anche per i concorsi banditi in data 28 febbraio 2004 e 23 marzo 2004.

Al riguardo, va senz'altro formulata una valutazione decisamente negativa sia sul fatto che il ministero a distanza di ben tre anni dall'entrata in vigore della legge del 2001 non è riuscito ancora a redigere il regolamento attuativo dalla stessa previsto e a completare l'organizzazione necessaria per consentire il definitivo superamento della prova preliminare, sia sulla circostanza che gli ultimi due concorsi sono stati banditi dopo un intervallo di ben due anni dal precedente, intervallo conseguente alla scelta – che risulta oggi palesemente sbagliata – del Ministro della giustizia di rinviare i concorsi nella previsione di poter far sì che gli stessi si svolgessero con le nuove regole contenute nell'ordinamento giudiziario.

Le inadempienze del Governo appaiono ancora più gravi se si considera inoltre che il meccanismo previsto in via transitoria dalla legge n. 48 del 2001 trova applicazione solo per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della medesima

legge. Il che implica che la mancata attivazione del meccanismo di correzione esterna fa sì che, allo stato, non vi sia alcuno strumento con cui coprire i posti resisi vacanti nell'organico della magistratura successivamente alla predetta data.

In questo quadro complessivo può pertanto affermarsi che il decreto-legge in esame corrisponde ad una necessità obiettiva, ma va evidenziato che questa necessità è stata causata esclusivamente dalle incomprensibili inadempienze del Governo.

Più in particolare il senatore Fassone manifesta poi perplessità sulla necessità della proroga di un anno contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, e sottolinea, altresì, come forse un intervento modificativo sul comma 1 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge nel senso di ampliare ulteriormente la platea degli esonerati potrebbe eliminare la necessità della prova preliminare per categorie nei confronti delle quali il mantenimento della stessa risulterebbe inutilmente vessatorio, senza che ciò implichi peraltro un eccessivo aggravio per il procedimento.

Segue un breve intervento del PRESIDENTE relatore il quale fa presente di aver preso in considerazione anch'egli la possibilità di un ampliamento delle categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare, ma che, alla luce di approfondimenti ulteriori effettuati mediante contatti informali con l'Esecutivo, è emerso che, fatta eccezione per limitati ampliamenti, interventi significativi potrebbero avere un impatto negativo tale da pregiudicare un efficace funzionamento del meccanismo concorsuale.

Il senatore AYALA (*DS-U*), anche alla luce degli elementi forniti dal senatore Fassone nel suo intervento, non può non manifestare la propria meraviglia di fronte alla mancata partecipazione del Governo a questa seduta in quanto ciò evidentemente impedisce di poter avere i necessari chiarimenti rispetto alle perplessità sollevate nel corso della discussione. In sostanza, in sede di conversione del decreto-legge in titolo, si chiede al Parlamento di mettere una «pezza» rispetto ad un'inqualificabile omissione del Governo e sembrerebbe ovvio che il minimo che il Governo possa fare in questa situazione è venire in Commissione per spiegare come mai si sia potuti arrivare incredibilmente a questo punto.

Il PRESIDENTE relatore ritiene necessario distinguere il problema della copertura dei vuoti di organico determinatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 48 del 2001 da quello che è specificamente oggetto del decreto-legge in conversione, e che è rappresentato essenzialmente dall'esigenza di far sì che i due concorsi banditi nel febbraio e nel marzo 2004 possano essere espletati, con le ovvie conseguenze positive che ciò comporterebbe per la funzionalità della macchina giudiziaria. Di fronte ad un Governo che, pur inadempiente, mostra di voler perseguire la strada della realizzazione dell'incremento di mille unità dell'organico della magistratura prevista dalla legge n. 48 del 2001 gli

sembra necessario che la Commissione valuti se non sia il caso di agevolare quanto più possibile questa scelta.

Dopo un breve intervento del senatore AYALA (*DS-U*) che ribadisce l'esigenza di attendere i chiarimenti del Governo e preannuncia comunque il voto contrario alla conversione del decreto-legge in titolo, il presidente Antonino CARUSO propone di fissare a domani mattina alle ore 10,30 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 19.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Bosi e Cicu.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-01556, relativa al diverso trattamento giuridico per gli ufficiali dei ruoli tecnici delle Forze armate rispetto a quello riservato agli ufficiali del ruolo tecnico operativo della guardia di finanza. Dopo aver premesso che il disegno di legge n. 1430 è diretto a conferire il grado di tenente colonnello agli ufficiali dei ruoli tecnici, egli rileva che la dinamica di avanzamento dei ruoli degli ufficiali delle Forze armate è disciplinata da molteplici fattori, connessi al titolo di studio posseduto, all'attività concorsuale, all'iter formativo, agli incarichi da espletare e ai periodi di comando e/o alle attribuzioni specifiche.

Se si procedesse ad una modifica legislativa senza tener conto di tali aspetti, si determinerebbero – a suo avviso – problematiche con riguardo alla struttura dei ruoli, nonché il rischio di contenzioso.

Entrando nel merito del diverso trattamento tra gli ufficiali dei ruoli tecnici delle Forze armate e quelli del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza, egli rileva che i due ruoli non sono fra loro comparabili, atteso che le «dinamiche» ed il pregresso normativo partono da presupposti ed esigenze diverse. In particolare, mentre i ruoli tecnici delle Forze armate, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 490 del 1997 non sono più alimentati, il ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 69 del 2001 è stato soppresso e gli ufficiali che vi appartenevano sono stati

transitati nel ruolo speciale. Il Sottosegretario osserva inoltre che, poiché gli ufficiali delle Forze armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) sono pari a mille, rispetto ai soli centocinquanta appartenenti al soppresso ruolo della Guardia di finanza, il loro eventuale transito nel ruolo speciale determinerebbe la saturazione del ruolo stesso.

L'assorbimento nel ruolo speciale del ruolo della Guardia di finanza – prosegue – è avvenuto in sede di costituzione del ruolo speciale stesso e non già a seguito di immissioni in ruoli preesistenti. Sono state così limitate se non annullate – rileva il Sottosegretario – le eventuali sperequazioni che si sarebbero potute creare all'interno del ruolo.

Ricorda conclusivamente che per gli ufficiali dei ruoli tecnici delle Forze armate è contemplata la facoltà di transitare nei ruoli speciali, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997, con possibilità di conseguire la promozione in servizio al grado di colonnello.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario per il suo intervento e dà la parola al senatore Nieddu per la replica.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, atteso che essa elude la questione del diverso trattamento giuridico operato per gli ufficiali dei ruoli tecnici delle Forze armate rispetto a quello, più favorevole, riservato agli ufficiali del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza, pur trattandosi di due categorie che hanno la stessa origine.

Giudica peraltro criticabile il riferimento del sottosegretario all'elevato numero di ufficiali delle Forze armate ed in particolare alla circostanza che il loro eventuale transito nel ruolo speciale determinerebbe una saturazione del ruolo stesso. Egli ritiene infatti che in sede di definizione normativa non occorrerebbe tenere presente solo il dato quantitativo, quanto piuttosto la necessità di applicare criteri uniformi.

Il senatore stigmatizza altresì la circostanza che l'esame del disegno di legge n. 1430, a sua firma, diretto a prevedere il conferimento del grado di tenente colonnello agli ufficiali dei ruoli tecnici di cui all'articolo 53 della legge n. 212 del 1983, sia stato ostacolato proprio dall'Esecutivo, nonostante le precedenti ventilate aperture.

Conclude rilevando che, nonostante l'opportunità di riconoscere la professionalità e le importanti funzioni svolte da tale categoria all'interno delle Forze armate, il Governo non intende affrontare tale questione a causa evidentemente di pressioni esterne, pur in assenza di specifici oneri per il bilancio pubblico.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2004 (n. 404)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore ARCHIUTTI (*FI*), il quale, dopo aver sottolineato l'importanza storica nonché il valore morale e patriottico delle associazioni contemplate nell'atto in titolo, ritiene indispensabile che la Commissione Difesa sostenga e renda merito alla loro attività svolta con sacrificio personale, spirito di servizio e di volontariato nei confronti delle istituzioni e dei valori che esse rappresentano.

Entrando nel merito dello schema di riparto, egli rileva con rammarico l'esiguità del contributo complessivo, pari a circa 870 mila euro, che conferma, anche per il 2004, il processo di riduzione dei contributi avviato negli ultimi anni, peraltro a causa di situazioni contingenti.

Il contributo per l'anno in corso, ulteriormente ridotto del 50 per cento rispetto a quello per il 2003, viene peraltro ripartito fra i destinatari seguendo i criteri del numero degli iscritti e dell'attività svolta, già applicati in precedenza, ed in modo da assicurare decurtazioni proporzionali fra tutti gli enti.

Avviandosi a concludere, dopo aver ribadito il valore essenziale ed irrinunciabile dell'attività svolta dalle associazioni, il relatore esprime l'auspicio che il Governo, da un lato, svolga per il futuro un'efficace azione di monitoraggio dell'attività degli enti vigilati, anche al fine di procedere ai necessari accorpamenti e, dall'altro, assicuri, per l'anno 2005, il medesimo stanziamento previsto per l'anno in corso, anche in considerazione della circostanza che le attività per il prossimo anno sono state già in parte organizzate e pianificate dagli enti.

Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), dopo aver dichiarato di condividere il riferimento del relatore al valore morale, storico e patriottico di cui sono portatrici le associazioni, stigmatizza la contraddittorietà fra tale riconoscimento e la progressiva riduzione degli stanziamenti erogati.

In proposito egli rammenta il parere che la Commissione espresse con riferimento all'analogo schema di riparto riferito all'anno 2003, che oltre a censurare la riduzione, pari al 55 per cento, operata rispetto al 2002, invitava altresì l'Esecutivo ad un maggiore rispetto della tempistica per la presentazione dello schema di ripartizione in Parlamento, nonché alla revisione dei criteri di ripartizione degli stanziamenti.

Nonostante ciò, per l'anno in corso il Governo propone un'ulteriore riduzione, che determina il dimezzamento del finanziamento stanziato per il 2003.

Egli denuncia pertanto l'insensibilità della maggioranza e del Governo nei confronti degli enti vigilati dalla Difesa, nonostante gli impegni assunti, che è del resto confermata dall'atteggiamento di blocco assunto nei confronti dell'esame dei disegni di legge diretti alla concessione di contributi alle associazioni combattentistiche (nn. 2274 e 2275), nonché ad assicurare la celebrazione del sessantennale della Resistenza e della Guerra di Liberazione (n. 2276).

Al riguardo sottolinea che l'avvio dell'esame di dette iniziative legislative è stato reso possibile dall'iniziativa del gruppo dei Democratici di Sinistra che li ha fatti propri.

Nell'esprimere conclusivamente un severo giudizio critico sul provvedimento in titolo, il senatore invita il Governo a riconsiderare le scelte effettuate al fine di assicurare adeguate risorse finanziarie alle associazioni, almeno pari a quelle destinate per il 2003.

Nel dibattito interviene altresì il senatore BONATESTA (AN), il quale conviene con il relatore sull'importanza dell'operato delle associazioni in questione. Giudica inoltre rilevante che, proprio in considerazione delle sempre minori disponibilità finanziarie, si riconosca l'importanza di procedere al monitoraggio dell'attività svolta dalle associazioni.

Coglie altresì l'occasione per replicare alle affermazioni del senatore Nieddu, sottolineando che non è certo possibile imputare al Governo e alla maggioranza che lo sostiene i ritardi connessi all'approvazione dei richiamati provvedimenti legislativi in favore delle associazioni combattentistiche.

L'oratore conclude affermando che, nel ritenere comunque auspicabile che le risorse attualmente stanziate vengano incrementate, la riduzione degli stanziamenti diretti agli enti vigilati si spiega sulla base di ragioni oggettive, come ad esempio gli sforzi necessari per assicurare lo svolgimento delle missioni militari italiane all'estero.

Il presidente CONTESTABILE interviene brevemente per sottolineare come secondo il Governo la partecipazione dell'Italia alle missioni estere, che comunque ha natura transitoria e contingente, spieghi in gran parte le minori risorse disponibili per gli enti vigilati dalla difesa.

Giudica altresì opportuno che il Ministero, proprio in considerazione delle ridotte disponibilità finanziarie, intenda assicurare un'effettiva attività di monitoraggio sull'attività posta in essere dalle associazioni.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) sottolinea che gli ulteriori tagli, i quali si sommano a quelli già effettuati con particolare riferimento al 2003, confermano che il governo ha effettuato una precisa scelta politica diretta a colpire le associazioni.

Nel corso dell'attuale legislatura, il contributo, passato dai 18 miliardi di lire del 2001 agli attuali 870 mila euro per il corrente anno, prosegue il senatore, è stato ridotto a circa un decimo dello stanziamento iniziale.

Si tratta peraltro di una scelta politica effettuata con reticenza, come testimonia la circostanza che il Ministero, nella relazione allegata al provvedimento in titolo, senza dar conto delle ragioni dei tagli effettuati, imputa l'esiguità degli importi proprio al mancato perfezionamento delle iniziative legislative dirette ad assicurare contributi in favore delle associazioni combattentistiche, che sono invece sostenute dall'opposizione e semmai ostacolate dallo stesso Governo.

Tale atteggiamento risulta, a suo avviso, particolarmente grave perché avviene proprio in coincidenza con il sessantennale della Resistenza, per celebrare il quale le associazioni combattentistiche sono chiamate, assieme alle istituzioni, ad assumere adeguate iniziative.

Oltretutto tale lesione nei confronti delle associazioni avviene nel momento in cui si richiede ad esse di promuovere l'attività delle Forze armate nei confronti dei giovani, in considerazione della fine della leva obbligatoria.

Conclusivamente egli sollecita la maggioranza, al di là delle scelte che intenderà adottare in merito all'atto in titolo, a sostenere comunque i richiamati disegni di legge finalizzati alla concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche, nonché alla celebrazione del sessantennale della Resistenza.

Il senatore PALOMBO (AN) invita ad evitare che il tema dei finanziamenti agli enti vigilati dalla Difesa divenga oggetto di speculazione politica, sottolineando del resto come già nella scorsa legislatura i senatori appartenenti all'attuale maggioranza avevano adeguatamente evidenziato la criticità del settore ed in particolare la necessità di procedere alla revisione dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti.

Coglie altresì l'occasione per sollecitare il Governo a dare un deciso segnale, con particolare riguardo alla predisposizione di un effettivo monitoraggio dell'attività degli enti, con riferimento alla quale preannuncia fin d'ora di subordinare il proprio voto favorevole per lo schema di riparto relativo al prossimo anno.

Il senatore BISCARDINI (Misto-SDI) si associa alle critiche dell'opposizione in merito alla grave e continua riduzione delle risorse destinate alle associazioni. Pone quindi l'accento sulla necessità che il Governo proceda quanto prima ad una attività di monitoraggio sull'attività degli enti, tale da fornire al Parlamento dati oggettivi sui quali condurre un esame ponderato. In caso contrario, si correrebbe il rischio di ritrovarsi, a distanza di un anno, a ridiscutere paradossalmente le stesse questioni emerse nell'odierno dibattito.

Conclude auspicando che la Commissione manifesti unitariamente al Governo le esigenze poc'anzi evocate.

Il senatore MANFREDI (*FI*), dopo aver auspicato che, per il futuro, siano assegnate maggiori risorse alle associazioni d'arma e combattentistiche, osserva che sarebbe opportuno valutare attentamente, nel loro complesso, tutte le motivazioni che hanno determinato la riduzione dello stanziamento delle risorse assegnate ai suddetti enti (come, a titolo di esempio, l'esigenza di fornire un'adeguata copertura finanziaria agli impegni internazionali all'estero assunti dal Paese, che vedono coinvolti numerosi contingenti militari). Da questo punto di vista, risulta a suo avviso assolutamente non condivisibile ed ingenerosa l'affermazione, espressa da alcuni senatori dell'opposizione, secondo cui l'attuale Governo e la maggioranza stiano ostacolando l'operato di questi organismi, indubbiamente meritevole di un adeguato sostegno.

Pone infine l'accento sulla necessità di una revisione sostanziale dell'intera materia, per quanto riguarda l'accorpamento *ex lege* di enti che hanno finalità analoghe (separando ad esempio le associazioni dagli altri organismi), i criteri che presiedono alla ripartizione degli stanziamenti, nonché la predisposizione di un efficace monitoraggio delle attività dei suddetti enti. Si tratta peraltro – egli conclude – di questioni già sollevate sin dalla precedente legislatura proprio dalla sua parte politica.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

In sede di replica il relatore ARCHIUTTI (*FI*) propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*), a nome dei gruppi politici di opposizione, dichiara che non parteciperà al voto sulla proposta di parere favorevole illustrata dal relatore, in considerazione del mancato rispetto da parte del Governo delle raccomandazioni contenute nel parere accolto dalla Commissione Difesa in sede di esame dello schema di riparto per l'anno 2003.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(1430) *NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dello scorso 16 giugno, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la discussione generale ed era stata avviata la fase dell'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2866, assunto come testo base. Egli dà indi conto del parere (favorevole) della 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti, nonché del parere della 5^a Commissione sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (in parte favorevole e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Poiché nessun senatore chiede di intervenire in merito agli emendamenti non ancora illustrati, avverte quindi che si può procedere all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2, 3 e 4, il RELATORE raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma ed esprime parere contrario in merito agli emendamenti 1.1, 3.1, 3.0.1, 4.1, 4.0.1 e 4.0.2.

Il sottosegretario CICU, con riferimento alle medesime proposte emendative, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore e contrario sui rimanenti.

Dopo che l'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, previa verifica del numero legale, la Commissione accoglie l'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 1.0.1, l'emendamento 2.1, l'articolo 2, così come modificato, l'emendamento 2.0.1, respinge l'emendamento 3.1 e accoglie l'articolo 3, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE dichiara indi decaduto l'emendamento 3.0.1 per assenza del proponente.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole del senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), la Commissione respinge l'emendamento 4.1 e, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 4.2, nonché l'articolo 4 così come modificato.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduti gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 per assenza del proponente, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula propone di rinviare l'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà domani, giovedì 23 settembre 2004 alle ore 9, per l'esame di alcuni disegni di legge urgenti.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2866

Art. 1.

1.1

MELELEO

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: «, siano in possesso della qualifica non inferiore a "eccellente" o giudizio corrispondente nell'ultimo triennio».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera b), le parole "che ricoprono cariche di Comandante delle forze operative terrestri ed Ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale";

b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli ingegneri² sono soppresse e "ove non compreso nei 3 suddetti Tenenti Generali" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso nei 2 suddetti Tenenti Generali"».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: "nel numero massimo di cinque posti", sono sostituite con le seguenti: "nel numero massimo di dieci posti"».

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)

1. All'articolo 58, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: "in servizio di prima nomina" sono soppresse».

Art. 3.**3.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 34» con il seguente:

«Art. 34. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono di una promozione alla vigilia del congedo, sono promossi al grado superiore anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti, il giorno dopo il congedo anche se non collocati nella posizione di ausiliaria non avendone maturato il diritto».

3.0.1

MELELEO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis.

(Disposizioni per gli Ufficiali provenienti dal complemento)

1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dal complemento in applicazione del comma 4, dell'articolo 64, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che non hanno potuto beneficiare dell'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 224 del 1986, e del comma 8 dell'articolo 61 del presente decreto, possono essere collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ad esaurimento con l'anzianità di servizio posseduta dalla nomina ad Ufficiale di complemento entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Gli ufficiali, di cui al comma 1, all'atto del transito, subiscono, ai soli fini giuridici, la rideterminazione dell'intera progressione di carriera mediante l'applicazione delle norme per l'avanzamento relative ai citati ruoli a partire dalla nomina ad Ufficiale di complemento.

3. Ai fini di cui al presente decreto e con effetto retroattivo, l'intera progressione di carriera è rideterminata computando esclusivamente i periodi di servizio effettivamente prestato da Ufficiale.

4. La rideterminazione di cui al comma 2, non impedisce l'applicazione a favore degli Ufficiali di cui al comma 1, dell'articolo 39, commi 3 e 4 del presente decreto. Essi non possono comunque conseguire un'anzianità di grado uguale o superiore a quella dei pari corso d'accademia dei ruoli normali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado"».

Art. 4.**4.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Premettere al comma 1 i seguenti commi:

«01. All'articolo 58, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole da: "dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni" sino a: "Qualora si determinino eccedenze" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni. Gli ufficiali che rivestono il grado di colonnello o di generale e non si trovino nella condizione di essere collocati in aspettativa per riduzione quadri, possono, a domanda da effettuarsi almeno trenta giorni prima del 31 dicembre dell'anno di riferimento, chiedere di essere collocati volontariamente in aspettativa per riduzione quadri a condizione che abbiano maturato 35 anni di servizio effettivamente prestato. L'amministrazione, fatte salve le esigenze di servizio, accoglie tali domande.

02. Qualora permangano eccedenze gli ufficiali che in esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, possono, a domanda, essere collocati nella posizione di ausiliaria se hanno maturato il diritto alla pensione"».

4.2

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224".

2-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.

6-quater. I commi *6-bis* e *6-ter* non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali».

2-quater. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: «al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale».

4.0.1

MELELEO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis.

(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli speciali)

1. Gli ufficiali in servizio dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali, reclutati ai sensi della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, della legge 8 marzo 1958, n. 233 e del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, dalla data di promozione al grado di maggiore assumono agli effetti giuridici una anzianità assoluta nel grado retrodatata di un terzo del servizio prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale e comunque non superiore a cinque anni.

2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate.

3. Agli ufficiali appartenenti a ciascuno dei ruoli speciali, scavalcati in ruolo per effetto dell'applicazione della presente normativa, non si applicano il 4° comma dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, l'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 e l'articolo 39 del presente decreto.

4.0.2

MELELEO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis.

(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli tecnici)

1. Gli ufficiali in servizio dei ruoli tecnici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali, reclutati ai sensi della legge n. 212 del 1983, dalla data della promozione al grado di maggiore, assumono agli effetti giuridici un'anzianità assoluta nel grado retrodatata di un terzo del servizio prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale e, comunque, non superiore a cinque anni.

2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

542^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (FI), stante l'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo. Inoltre, considerato che la complessità del provvedimento postula necessariamente la presenza di un rappresentante del suddetto dicastero, si riserva di sollecitarne l'intervento.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore NOCCO (FI), in qualità di relatore sullo schema n. 401, recante la relazione sulla destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, propone di rinviare l'inizio del-

l'esame alla successiva seduta, anche in considerazione dell'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle successive sedute già convocate è integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti al disegno di legge n. 3097.

La seduta termina alle ore 9,15.

543^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta di mercoledì 15 settembre scorso, il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, concordata con la Ragioneria Generale dello Stato, contenente alcuni elementi di risposta alle osservazioni formulate dal relatore.

Il sottosegretario MANTOVANO illustra una ulteriore nota della Ragioneria generale dello Stato, che fornisce risposta alle problematiche di ordine finanziario evidenziate per il provvedimento in titolo. In primo luogo, in merito alla proroga o sostituzione dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 29 maggio 1994 e in scadenza entro il 31 dicembre 2004 – stanti l'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 1993, che autorizza il CNIPA ad avvalersi, fino all'istituzione di un apposito ruolo, di personale pubblico comandato o distaccato o di personale con contratto a tempo determinato – nonché, riguardo all'applicazione al suddetto personale delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2004, ribadisce le considerazioni già svolte nella citata nota depositata nella seduta del 15 settembre.

Fa presente in particolare, per quanto concerne il rispetto dei vincoli previsti dalla legge finanziaria 2004, circa le assunzioni a tempo determinato, che nel caso di cui si tratta non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 65, essendo il CNIPA un organismo privo di organico e per il quale tale fattispecie di assunzione rappresenta una delle principali garanzie degli obiettivi di funzionalità minimale previsti dalla normativa vigente. Segnala, in proposito, che né questa né altre situazioni similari erano state considerate in alcun modo in sede di definizione dell'intervento di finanza pubblica in materia di contratti a tempo determinato.

In merito all'articolo 2, che reca l'interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 168 del 2004, in materia di imposta sostitutiva sui mutui immobiliari, rileva che il competente Dipartimento delle Politiche Fiscali ha segnalato che la norma potrebbe generare alcune pratiche elusive al fine di evitare il pagamento dell'imposta nella misura più elevata, così come introdotta nella norma in esame, non palesando il reale scopo per cui viene contratto il mutuo. Ribadisce, tuttavia, che il fenomeno elusivo potrebbe verificarsi, ma sicuramente in forma marginale e finanziariamente non significativa, tenuto conto degli strumenti di accertamento di cui dispone l'Amministrazione finanziaria per contrastare tale fenomeno. Per altre fattispecie imponibili, infatti, l'Agenzia delle Entrate, richiedendo ai contribuenti la documentazione attestante le spese sostenute, fa emergere casi di evasione fiscale. Sottolinea, inoltre, che in sede preventiva, l'ABI ha già invitato il settore bancario a porre in essere, a titolo cautelativo, una procedura che prevede il rilascio di una dichiarazione relativa alle finalità del finanziamento.

Richiama poi le osservazioni svolte per l'articolo 3, circa l'utilità di acquisire informazioni sulla attuale capienza della dotazione dei fondi di garanzia, relativamente agli eventuali fabbisogni aggiuntivi che potrebbero scaturire dal differimento del termine di inoltro delle istanze di revoca dei provvedimenti di sospensione per effetto sia della restituzione degli importi già rimborsati, sia della riammissione ai benefici delle imprese inizialmente sospese. Al riguardo, fa presente che presupposto essenziale per l'intervento previsto dall'articolo 52 della legge n. 448 del 2001 e regolamentato con il decreto n. 383 del 10 dicembre 2003, è che la concessione dei nuovi finanziamenti in sostituzione di quelli che erano stati ri-

solti in seguito alla revoca delle agevolazioni deve avvenire nel limite dell'ammontare dei finanziamenti originari e senza che possano essere presentate nuove domande.

Precisa che i finanziamenti revocati in tutto o in parte erano stati a suo tempo coperti dai fondi di garanzia e, quindi, il rinnovo dei finanziamenti estinti, anche nel caso in cui tutti gli aventi diritto presentassero domanda, non comporta impegni aggiuntivi a carico dei fondi medesimi né pone problemi di copertura, così come riconosciuto da parte di Medio Credito Centrale e Artigiancassa allorché si è trattato di predisporre gli strumenti attuativi della predetta disposizione legislativa. Lo slittamento del termine al 31 dicembre non pone, quindi, ulteriori esigenze per i fondi di garanzia, dal momento che tale operazione non influisce sulla platea dei potenziali beneficiari, né sull'ammontare dei nuovi finanziamenti che possono essere concessi ai sensi delle disposizioni citate.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che i chiarimenti testé offerti dal rappresentante del Governo, insieme con le indicazioni già fornite nelle precedenti sedute, dimostrino l'assenza di oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge in esame, per cui propone di rendere sullo stesso parere di nulla osta.

Il relatore FERRARA (*FI*) concorda con le valutazioni del Presidente.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), mentre ritiene condivisibili le argomentazioni del Governo sull'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in conversione, giudica non convincenti le risposte fornite sugli oneri connessi all'articolo 1. Osserva, infatti, che gli stanziamenti disposti dalla legislazione vigente per il finanziamento dei contratti a tempo determinato del CNIPA non scontavano i rinnovi e le proroghe introdotte dal citato articolo 1, per cui si tratta di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che richiedono una specifica copertura. D'altra parte, appare evidente che tali contratti siano assoggettati ai vincoli previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge finanziaria, che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, contrariamente a quanto asserito dal Governo.

Il relatore FERRARA (*FI*) precisa che i contratti a tempo determinato in argomento non possono rientrare nei limiti di cui all'articolo 3, comma 65, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), in quanto tale disposizione si riferisce ad una fattispecie tecnicamente diversa.

Interviene il senatore PIZZINATO (*DS-U*), per esprimere dubbi sulla possibilità di operare la suddetta distinzione tra le due tipologie contrattuali.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) evidenzia l'ambiguità delle risposte fornite dal Governo sui profili finanziari dell'articolo 1. Osserva al riguardo che, sebbene non si possa affermare *a priori* che la proroga dei citati contratti a tempo determinato del CNIPA sia di per sé onerosa, dovendo considerare anche la data di scadenza dei singoli contratti, che può essere diversa da caso a caso, tuttavia, per una corretta valutazione, i suddetti oneri dovrebbero essere confrontati con gli stanziamenti preordinati dalle autorizzazioni di spesa delle rispettive leggi sostanziali, e non rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. Si tratta, a suo avviso, di una questione di principio che attiene alla corretta applicazione della legislazione contabile.

Il presidente AZZOLLINI, in merito ai rilievi sulla possibile onerosità recata dalle disposizioni dell'articolo 1, ricorda che, nella nota della Presidenza del Consiglio dei ministri depositata nella seduta del 15 settembre, si chiariva come il CNIPA configurasse una fattispecie a sé stante, trattandosi di un organismo privo di proprio personale, per il quale le assunzioni a tempo determinato rappresentano la normale forma di operatività. Proprio per tale peculiarità, non essendo assimilabili ad altre fattispecie, gli oneri dei contratti a tempo determinato del CNIPA sono correttamente considerati dalla legislazione vigente e non determinano quindi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, mentre non rientrano neanche nei limiti previsti dal citato articolo 3, comma 65, della legge finanziaria 2004.

Il relatore FERRARA (*FI*), in considerazione delle osservazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore sul testo del provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che ai contratti di lavoro di cui all'articolo 1 non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 65, della legge n. 350 del 2003 e che gli stessi non sono stati considerati in alcun modo in sede di definizione dell'intervento di finanza pubblica in materia di contratti a tempo determinato.».

Previa verifica del numero legale. La Commissione approva, infine, la proposta del relatore.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di sospendere brevemente la seduta per consentire alla Sottocommissione per i pareri di esaminare taluni provvedimenti urgenti.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.

Passando quindi all'esame degli emendamenti, il relatore FERRARA (*FI*), per quanto di competenza, segnala che le seguenti proposte sembrano

recare maggiori oneri ovvero minori entrate non quantificati e privi della necessaria copertura: 1.1, 1.0.1, 2.2, 2.3 e 2.4. In relazione alla proposta 1.0.2, rileva che occorre valutare se l'onere derivante dal comma 1 (che incrementa i contributi in conto capitale per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994) sia modulabile in termini tali da rispettare il limite di spesa cui rinvia il comma 7, tenuto conto che il beneficio vigente appare formulato invece come diritto soggettivo; ritiene, inoltre, necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle disposizioni che disciplinano la durata dei finanziamenti di cui al comma 5 nonché verificare la disponibilità delle risorse che il Medio Credito Centrale S.p.A. è chiamato a versare ad Artigiancassa S.p.A. ai sensi del comma 8.

Riscontra, altresì, l'esigenza di verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura dell'emendamento 1.0.3 (testo 2), nonché di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla proposta 2.1, al fine di valutare la congruità della relativa copertura (in relazione alla quale si rende altresì necessario prevedere una clausola di monitoraggio, ove il relativo onere non sia modulabile). Occorre poi valutare se siano suscettibili di determinare riduzioni di gettito le proposte 2.5, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2 si applichino ai soli finanziamenti dichiarati dal mutuatario, 2.6, che esclude dall'aliquota maggiorata i mutui contratti per esercizio di attività d'impresa, e 2.7, che estende i termini per la rivalutazione dei beni dell'impresa costituenti immobilizzazioni. Fa, quindi, presente l'esigenza di valutare, anche in relazione al testo, l'emendamento 3.1, che estende ulteriormente la platea dei soggetti che possono beneficiare, avvalendosi dei nuovi termini, delle agevolazioni richiamate dall'articolo 3.

Riscontra infine l'esigenza di valutare se possano derivare effetti finanziari dalle proposte 3.0.1 (che esclude dal comparto dei dipendenti pubblici con contratto privatizzato i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA) e 3.0.2 (che prevede una deroga, per quanto riguarda l'ente Associazione italiana croce rossa, dalla disciplina sulla definizione del trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici escludendo, tra l'altro, il concerto del Ministero del tesoro nonché i parametri indicati dall'articolo 20 della legge n. 75 del 1970). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.0.3 e 3.0.4.

Il sottosegretario MANTOVANO, in replica alle osservazioni del relatore, deposita agli atti una nota della Ragioneria generale dello Stato sugli emendamenti in esame. In particolare, in ordine all'emendamento 3.0.1, fa presente che lo stesso è volto ad evitare, nelle motivazioni ivi indicate, una frammentazione del comparto della ricerca che trova concordi tutti i Presidenti degli enti di ricerca. Al riguardo, ritiene che il problema non sussiste atteso che l'atto di indirizzo per la definizione delle Aree di contrattazione relative al personale dirigenziale, approvato dall'Organismo di coordinamento nella seduta del 26 febbraio 2004, ha provveduto a chiarire che, per i ricercatori ed i tecnologi degli enti di ricerca e i professionisti degli enti pubblici non economici, saranno costituite sepa-

rate ed autonome sezioni dei contratti della dirigenza, nell'area di rispettiva appartenenza. La successiva ipotesi di accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, per il quadriennio 2002-2005, sottoscritta il 19 maggio 2004, coerentemente con il precitato atto di indirizzo, ha provveduto, all'articolo 3, a sancire che i ricercatori ed i tecnologi degli enti di ricerca sono collocati in apposita separata sezione nell'area dirigenziale VII. Sottolinea, inoltre, che l'iniziativa in esame determinerebbe una sperequazione tra i ricercatori ed i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA ed i professionisti degli enti pubblici. Questi ultimi, infatti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7, della legge n. 145 del 2002, nel testo che conseguirebbe dalla modifica proposta, permarrebbero in un'area contrattuale autonoma unitamente alla dirigenza. Peraltro, ove assecondata, l'iniziativa medesima pregiudicherebbe l'improcrastinabile apertura della tornata contrattuale relativa alla dirigenza pubblica con ricadute conflittuali da parte delle categorie interessate, nonché di ordine sindacale.

Relativamente all'emendamento 3.0.2, rileva che la norma è intesa a fare salvi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2004, i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI) in data successiva al 1° febbraio 2003. Al riguardo, segnala che occorre una relazione tecnica in cui siano indicati i provvedimenti interessati e sia data dimostrazione che gli oneri recati dagli stessi sono a carico del bilancio della CRI. Inoltre, ritiene che il testo dell'emendamento debba essere rielaborato eliminando dopo le parole «è autorizzato a ratificare», le altre «o modificare». Infatti, la possibilità di modificare i provvedimenti adottati deve seguire la norma vigente e le procedure già previste, ivi compresa la prescritta fase approvativa. Infine, la disposizione in esame andrebbe integrata con la seguente clausola di invarianza finanziaria: «Dall'attuazione dell'articolo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato».

Il relatore FERRARA (*FI*), a proposito dell'emendamento 1.0.3 (testo 2), che fa salve per l'anno 2004 le assunzioni a tempo determinato presso le università già in essere alla data del 1° gennaio 1998, ricorda che la copertura dei relativi oneri, nel limite di 500.000 euro, avviene mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni in deroga nella pubblica amministrazione di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003. Ciò non comporta oneri aggiuntivi, in quanto il suddetto fondo, per la quota relativa alle assunzioni presso le università, non risulta ancora ripartito, per cui le relative risorse sono ancora disponibili e possono essere utilizzate per la suddetta copertura, per l'ammontare indicato.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), in qualità di firmatario dell'emendamento 2.5, sottolinea che tale proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto è semplicemente finalizzata ad escludere la possibilità di pratiche elusive da parte dei mutuatari che chiedono di

usufruire dell'aliquota ridotta della tassa sui mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge in conversione.

Il senatore MORO (*LP*) ritiene opportuno rinviare l'esame degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, al fine di valutarne più compiutamente gli aspetti finanziari, tenuto conto anche dei rilievi contenuti nella nota della Ragioneria generale dello Stato illustrata dal rappresentante del Governo, peraltro meritevoli di ulteriori chiarimenti.

Il senatore CURTO (*AN*) si associa alla richiesta del senatore Moro rilevando che nella citata nota si richiama l'esigenza di acquisire una relazione tecnica.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver comunicato che la Commissione di merito ha trasmesso l'ulteriore emendamento 3.0.5, con riferimento alle proposte emendative già esaminate, ritiene che la Commissione, sulla base del dibattito svolto e della documentazione acquisita dal Governo, possa rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.0.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6. Esprime, inoltre, avviso favorevole sulle proposte 1.0.3 (testo 2), 2.5, 2.7, 3.0.3 e 3.0.4, mentre ritiene che gli emendamenti 1.0.2 e 2.1 debbano essere condizionati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in modo da assicurare, rispettivamente, la modulabilità degli oneri recati dal comma 1 della proposta 1.0.2, non apparendo significativi, per quanto di competenza, gli altri rilievi del relatore riferiti al suddetto emendamento, e l'integrazione della copertura dell'emendamento 2.1, stante la sussistenza di risorse disponibili, in termini corrispondenti alla quantificazione recata nella nota della Ragioneria generale dello Stato.

Appare, invece, più problematico, anche alla luce delle indicazioni contenute nella citata nota illustrata dal sottosegretario Mantovano e delle considerazioni emerse nel dibattito, concludere l'esame degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, nonché dell'ulteriore proposta 3.0.5, che potrà essere conseguentemente rinviato.

Alla luce delle proposte del Presidente e del tenore del dibattito, il RELATORE illustra, quindi, il seguente schema di parere: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.5, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.0.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6, parere di nulla osta sulla proposta 1.0.2, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, al comma 1, delle parole: "pari al 75 per cento" con le seguenti: "fino al 75 per cento" e parere di nulla osta sulla proposta 2.1 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "2,5 milioni" con le seguenti: "2 milioni" e delle parole: "5 milioni" con le altre: "6 milioni". La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.»

La Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.5.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra, per quanto di competenza, la relazione in titolo, rilevando che la stessa viene presentata al Parlamento dal Ministro dell'economia per l'acquisizione del parere da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001). Essa individua la destinazione delle disponibilità dei Fondi per gli investimenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, nell'ambito delle relative unità previsionali di base (u.p.b.).

Al riguardo, fa presente che due sono i Fondi per gli investimenti iscritti per il 2004 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e del bilancio: il Fondo unico da ripartire per gli incentivi alle imprese (u.p.b.: 1.2.3.5) e il Fondo unico da ripartire per gli investimenti di difesa del suolo e tutela ambientale (u.p.b.: 1.2.3.6). Ricorda poi che, analogamente al 2003, l'allegato 2 della legge finanziaria per il 2004 indicava l'esistenza di un terzo Fondo relativo alle calamità naturali, che comprendeva la legge n. 433 del 1991. La relazione ricorda che gli stanziamenti relativi a tale legge sono stati attribuiti direttamente alla u.p.b. 4.2.3.1, relativa alla ricostruzione delle zone terremotate. L'importo dei due Fondi corrisponde alla somma delle autorizzazioni di spesa confluite, non avendo fatto ricorso, in sede di finanziaria per il 2004, alla facoltà di ricorrere alla Tabella D della legge finanziaria (prevista dall'articolo 46, comma 3 della legge n. 448 del 2001). Al riguardo, evidenzia che, a luglio 2004, le risorse iscritte in bilancio sono state ridotte dal decreto-legge n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004. Le risorse disponibili per l'utilizzazione sono riepilogate in un'apposita tabella allegata allo schema in esame.

In proposito, rileva che sarebbero opportuni chiarimenti sui criteri di scelta delle leggi incluse ovvero escluse dai Fondi. Essi dovrebbero riguardare sia i criteri di divergenza rispetto allo scorso esercizio (alcune voci erano presenti nei Fondi del 2003 e non sono state incluse in quelli del presente esercizio), sia l'esclusione di voci che presentano caratteristiche analoghe (come l'u.p.b. 3.2.3.33, relativa al sostegno finanziario al sistema produttivo, che registra importi destinati ad interventi di sostegno finanziario del sistema produttivo interno che non sono stati inseriti nell'ambito del Fondo unico per gli incentivi alle imprese). Ritiene inoltre auspicabile

un approfondimento su finalità ed operatività dei Fondi, soprattutto con riferimento al rilievo normativo delle singole autorizzazioni di spesa. Ricorda, infatti, che l'istituzione dei Fondi unici per gli investimenti per ciascun ministero aveva l'obiettivo di aggregare le risorse in conto capitale destinate a finalità simili e di consentire l'individuazione delle rispettive assegnazioni in un momento successivo, al fine di valorizzare eventuali priorità di intervento diverse rispetto a quelle previste dalle leggi di spesa. Il Parlamento vota, infatti, in sede di bilancio, un unico stanziamento, ma viene chiamato ad esprimere un parere sulla relazione nella quale viene individuata la destinazione delle risorse.

Tale schema – prosegue l'oratore – è oggi meno nitido, a causa dei criteri adottati per l'applicazione della normativa e delle modifiche apportate alla legge istitutiva. Nei documenti contabili per il 2004, infatti, le leggi confluite nei Fondi risultano singolarmente incluse nella Tabella F della legge finanziaria, che, in alcuni casi, ne propone la rimodulazione.

Segnala, peraltro, che tale principio non risulta applicato in via generale. Solo alcune delle leggi confluite nei Fondi iscritti presso lo stato di previsione degli altri Ministeri sono riportate nella citata tabella F.

Rileva poi che il decreto-legge n. 168 del 2004, nel predisporre il taglio degli stanziamenti necessario per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, indica una riduzione riferita ai singoli stanziamenti connessi con le leggi autorizzatorie.

La modifica apportata alla normativa dalla finanziaria 2003, infine, prescrive l'evidenziazione contabile, in allegato alla legge finanziaria, delle autorizzazioni legislative confluite nei Fondi. Tuttavia, evidenzia che la natura di tale allegato non è chiara: se da un lato sembra avere un mero carattere conoscitivo, dall'altro l'inserimento nel corpo della legge finanziaria sembra poter conferire un valore diverso agli importi ivi indicati. L'allegato potrebbe avere un rilievo peculiare ai fini della selezione delle iniziative cui destinare le risorse. In assenza di una normativa specifica sulle finalità perseguite dai Fondi, il richiamo delle fonti legislative da cui provengono le risorse consente di delimitare le iniziative finanziabili. In tal caso, peraltro, non è chiaro come dovrebbero essere utilizzate le eventuali risorse aggiuntive qualora si abbia, in legge finanziaria, un rifinanziamento del Fondo mediante la Tabella D della legge finanziaria.

Il relatore fa poi notare che l'autonoma sussistenza delle singole autorizzazioni di spesa nell'ambito dei documenti contabili fa sorgere alcune perplessità sull'effettiva possibilità che, attraverso il Fondo, si possa procedere ad assegnazioni diverse da quelle prospettate nelle leggi autorizzatorie.

Rileva poi che le relazioni di assegnazione presentate al Parlamento dagli altri ministeri hanno in alcuni casi proposto assegnazioni parzialmente diverse rispetto a quelle corrispondenti alla legislazione vigente (come, ad esempio, nel caso della relazione del Ministro dell'agricoltura per il 2003).

Appare opportuno, infine, a suo avviso, acquisire indicazioni sulle iniziative che il Governo intende adottare per fronteggiare l'esaurimento delle risorse di alcune delle leggi confluite nei Fondi del Ministero dell'economia (gran parte di tali leggi presentano stanziamenti fino agli esercizi 2005 o 2006). Per il rifinanziamento, sarebbe necessario un intervento specifico nella citata Tabella D o con altro strumento legislativo, intervento che potrebbe rendere problematica l'inclusione di tali risorse nell'ambito di un fondo caratterizzato dalla discrezionalità di ripartizione.

L'oratore passa quindi ad illustrare la parte della relazione relativa al Fondo incentivi alle imprese, ricordando che le due leggi (n. 739 del 1983 e n. 266 del 1997) confluite nel Fondo unico per gli investimenti - incentivi alle imprese sono gestite attraverso il cosiddetto «Fondo 295», costituito presso il Mediocredito centrale, per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito. Il Fondo 295 è gestito dalla SIMEST, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle attività produttive.

Il Fondo 295, amministrato da un Comitato agevolazioni, concede agevolazioni per crediti all'esportazione, in relazione a forniture all'estero di macchinari, studi, progettazioni e servizi, per crediti ottenuti da imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla SIMEST spa, in paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché, infine, per crediti ottenuti dalle imprese del Triveneto per il finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla FINEST spa in paesi dell'Europa Centrale e Orientale.

Relativamente ai crediti all'esportazione, osserva che la relazione riporta alcune informazioni relative alla attività del 2003. Gli interventi hanno riguardato operazioni pari a 2.699 milioni di euro (-21 per cento rispetto al 2002), ripartiti secondo le percentuali ivi indicate. Per quanto riguarda i crediti per capitale di rischio, sottolinea come tali interventi, in base alla relazione, rappresentino la concretizzazione del sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese. L'intervento pubblico comporta l'assunzione di un'obbligazione giuridica di corrispondere semestralmente, per tutta la durata del finanziamento, il contributo previsto.

Altro intervento - prosegue l'oratore - è quello della legge n. 35 del 1995, che prevede il concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi per la ricostruzione e ripresa di attività produttive nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche ed eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

In merito al Fondo per la tutela del suolo e la difesa ambientale, richiama la legge n. 183 del 1989, che reca interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. La relazione precisa che i piani che si intendono finanziare per il corrente esercizio sono il programma per la realizzazione della cartografia geologica nazionale, il programma area marittima, la realizzazione di sistemi informativi per la difesa del suolo e il finanziamento delle attività del servizio idrogeologico delle acque interne.

Infine, illustra l'altra legge del settore, la n. 97 del 1997, relativa al Fondo per la montagna, la cui dotazione viene ripartita annualmente tra le regioni con deliberazione del CIPE; le regioni, a loro volta, ripartiscono le risorse tra le comunità montane, in coerenza con la programmazione regionale e con i piani di sviluppo socio-economico. Al riguardo, la relazione precisa che i criteri seguiti per la ripartizione delle risorse complessive privilegiano iniziative atte a salvaguardare l'ambiente, contrastare i fenomeni di spopolamento, migliorare il livello dei servizi e salvaguardare l'occupazione. Vi sono poi interventi che consentono di proseguire il riassetto idrogeologico e la difesa del suolo, iniziative a favore delle aree boschive e della forestazione, nonché del mantenimento dei servizi in montagna (a favore soprattutto della prima infanzia e della popolazione anziana).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

324^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Caldoro e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARE ASSEGNATO

Questioni afferenti il sistema universitario italiano

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il ministro Moratti, la cui presenza era prevista per la seduta odierna al fine di concludere l'esame della procedura in titolo, non può partecipare ai lavori della Commissione per sopravvenuti, improrogabili impegni di carattere politico. In considerazione del fatto che la settimana prossima il Governo sarà impegnato nell'elaborazione definitiva della manovra finanziaria per il 2005, in vista della sua presentazione al Parlamento entro giovedì 30 settembre, ella ha peraltro manifestato la propria disponibilità ad intervenire in Commissione il successivo mercoledì, 6 ottobre.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) rammenta che la Commissione è da tempo impegnata nell'esame della procedura in titolo, che è giunta alla definitiva fase di maturazione. Ne auspica quindi una sollecita conclusione e dichiara la disponibilità dell'opposizione ad attendere la partecipazione del Ministro purché ciò avvenga in tempi certi e ragionevolmente brevi.

Il relatore TESSITORE (*DS-U*) conviene a sua volta sull'esigenza di concludere celermente la procedura in atto. Quale segno di doverosa di-

sponibilità nei confronti del Ministro, si dichiara peraltro disponibile ad attendere il 6 ottobre, a condizione che per quella data la Commissione si impegni a votare comunque lo schema di risoluzione presentato, anche in caso di ulteriore impedimento del Ministro.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Peraltro, in considerazione della richiesta in tal senso da più parti avanzata, propone di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti fino a venerdì 24 settembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione quindi rinviato.

(2990) Deputato GROTTO ed altri. – Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Sono invece pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a (favorevole) e 5^a (non ostativo nel presupposto che il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, sia unico, ossia riconosciuto congiuntamente ad entrambe le fondazioni indicate).

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, interviene il senatore TESSITORE (DS-U), il quale sottolinea il valore culturale e politico del provvedimento, già messo in luce dalla relazione introduttiva della senatrice Manieri e dagli interventi sia di maggioranza che di opposizione. Ribadisce altresì la valutazione positiva di iniziative che non rivestano carattere vuotamente celebrativo ma risultino durature nel tempo.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) dichiara anch'ella il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo compiacimento per il supporto assicurato alle iniziative locali e nazionali in memoria della figura di Giacomo Matteotti. Ad ottant'anni di distanza dalla sua morte, egli rappresenta infatti ancora pienamente i valori di libertà e giustizia dell'Italia unita, poi trasferiti nella Costituzione repubblicana. La vita e la morte di Giacomo Matteotti testimoniano inoltre il significato del Parlamento, il cui ruolo non è inutile sottolineare in questa particolare congiuntura.

Ella ricorda altresì che, nel discorso del maggio 1924, Matteotti espresse la convinzione che la battaglia per la democrazia potesse essere vinta a tre condizioni: l'unità dell'opposizione; l'assenza di cedimenti nei confronti del Governo; una convinta lotta al regime non solo in Italia ma in tutta Europa. Si tratta, a suo giudizio, di un messaggio ancora attuale, che sottolinea il ruolo del Parlamento quale presidio di vigilanza sul Paese. È pertanto responsabilità di questo Parlamento celebrare degnamente la figura di Giacomo Matteotti, con iniziative corrispondenti alla sua dimensione umana, culturale e politica.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) annuncia a sua volta il voto favorevole, ricordando che Giacomo Matteotti è morto per aver esercitato il suo ruolo di parlamentare. In tempi di riforme costituzionali, che a volte investono anche l'istituzione parlamentare in senso strumentale e a fini di mercimonio politico, egli ritiene importante il richiamo ad evitare derive plebiscitarie, ancorché camuffate da esigenze di maggiore efficacia sul piano della gestione politica e amministrativa. Il Parlamento non è infatti a suo avviso una sede notarile, bensì il luogo ove si esplica la democrazia.

Quanto al richiamo di Matteotti all'unità dell'opposizione, citato anche dalla senatrice Soliani, egli invita a raccogliere nel contempo l'esortazione del presidente della Camera Casini in favore di una condivisione comune di tutti i parlamentari.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, con distinte votazioni, accoglie all'unanimità gli articoli 1, 2 e 3 di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(2918) ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, condizionato all'accoglimento dell'emendamento 1.1 (pubblicato in allegato al presente resoconto), che egli illustra brevemente. Si tratta infatti, sottolinea, della soppressione del riferimento all'esercizio finanziario 2004, in considerazione dell'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno in corso. Il provvedimento avrebbe pertanto decorrenza dal 2005.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie l'emendamento 1.1, nonché l'articolo 1, come modificato.

La Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore Asciutti a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge in titolo, come modificato.

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI, la Commissione conviene altresì di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Ha la parola il sottosegretario CALDORO, il quale ricorda come nella sua relazione introduttiva il Presidente relatore abbia invitato il Governo a fornire chiarimenti circa le scelte già effettuate e quelle da assumere in relazione ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato.

Al riguardo, egli dà anzitutto conto della complessità e difficoltà del compito affidato al Governo dalla legge di riforma n. 508 del 21 dicembre 1999, che consiste nella realizzazione di un nuovo settore di istruzione superiore di cruciale importanza tramite la sola fonte regolamentare e in assenza, tra l'altro, di risorse *ad hoc*. Sottolinea quindi che, nel porre mano ai regolamenti, il Governo si è dovuto fare carico anche delle problematiche organizzative e di gestione, in quanto tuttora permangono le regole previgenti. Inoltre, il Governo ha dovuto affrontare il problema delle sedi delle istituzioni, il cui onere la legge n. 508 del 1999 ha sottratto alle Province senza prevedere una copertura sostitutiva, e il finanziamento del contratto del personale.

Egli prende altresì atto con soddisfazione della condivisione espressa dal Presidente relatore in merito alla prudenza e gradualità fin qui seguite

dal Governo nell'attuazione della riforma, nonché in merito al criterio fondamentale di un allineamento del sistema dell'alta formazione artistica e musicale a quello universitario, pur nella salvaguardia della specificità dello stesso. Al riguardo, segnala peraltro che come parametro di riferimento si è assunto non il decreto ministeriale n. 509 del 1999, ma il decreto di modifica già definito e attualmente alla registrazione della Corte dei Conti.

In particolare, con riguardo alla predetta specificità, registra con favore il consenso registrato sulla scelta di non piena corrispondenza con l'ordinamento universitario per quanto riguarda le denominazioni dei titoli di studio e lo stato giuridico del personale docente, oltre che sulla soppressione della norma che disciplinava la trasformazione dei Conservatori, degli Istituti musicali pareggiati e della Accademia nazionale di danza, in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, atteso che tale trasformazione è riconducibile direttamente alla legge.

Passando alle richieste di chiarimenti avanzate dal Presidente relatore, egli si sofferma anzitutto sulla segnalazione relativa all'esigenza di tener conto, nella disciplina degli ordinamenti didattici, dell'esperienza e dei risultati realizzati con le attività di sperimentazione degli ultimi tre anni. Al riguardo, sottolinea che nell'anno accademico 2000/2001 – allorché i regolamenti previsti dalla legge n. 508 del 1999 non erano stati né emanati, né addirittura predisposti – i conservatori di musica e le accademie di belle arti sono stati autorizzati ad attivare innovazioni didattiche sperimentali, secondo la formula del «3 + 2» già introdotta nelle università dal decreto ministeriale n. 509 del 1999.

L'iniziativa ha comportato l'avvio di un rilevante numero di progetti sperimentali, senza che fossero stati pienamente definiti gli obiettivi della sperimentazione e le modalità della relativa valutazione. I progetti autorizzati mancavano, quindi, della necessaria base di riferimento che consentisse non solo di monitorarli e valutarli ma anche di trarne indicazioni valide per la loro traduzione in ordinamenti. Mancava, del resto, la stessa garanzia del rilascio dei titoli, legata *ab origine* all'esito positivo di una valutazione da eseguire a completamento del percorso. In altri termini, è mancata una definizione a livello nazionale dei contenuti essenziali dei processi formativi, che ha creato incertezza circa i titoli finali da rilasciare a conclusione dei corsi sperimentali.

Al compimento del primo triennio di sperimentazione, apposite commissioni ministeriali hanno valutato i percorsi per validarli e di conseguenza rilasciare i titoli agli studenti. Peraltro, ciò non è stato possibile in alcuni percorsi ritenuti troppo deboli, con la conseguenza di deludere le aspettative degli studenti.

Sulla base di queste valutazioni, il Ministero, nel corrente anno accademico, ha ritenuto di dover proseguire nelle sperimentazioni, definendone preventivamente i contenuti essenziali a livello nazionale, venendo così incontro, nelle more dell'approvazione del regolamento, alle esigenze di innovazioni didattiche proposte dalle istituzioni; con specifici provvedimenti, sono stati quindi autorizzati corsi sperimentali nei settori artistico,

musicale e coreutico, garantendo un quadro di regole e di contenuti formativi uniformi sul territorio nazionale. Questa fase della sperimentazione ha tra l'altro consentito di ricondurre entro i nuovi criteri le sperimentazioni già autorizzate, superando la precedente frammentazione e dando agli studenti certezza circa il titolo da conseguire.

Tale complessa attività di razionalizzazione è tuttora in pieno svolgimento, per cui la fase sperimentale non può ritenersi conclusa. In ogni caso solo a conclusione della stessa vi sarà il quadro necessario a supportare la definizione di nuovi ordinamenti. Il Sottosegretario sottolinea del resto che in larga misura, specie per il settore della musica, le sperimentazioni hanno comportato essenzialmente un aggiornamento dei programmi, fermi agli anni '30. Inoltre, delle sperimentazioni si è tenuto conto ad esempio inserendo, nella tabella allegata al regolamento, le scuole di grafica e di restauro, precedentemente previste solo come discipline di insegnamento.

Evidenzia infine che questa attività di razionalizzazione non ha pregiudicato le aspettative delle istituzioni, che hanno potuto attivare percorsi innovativi adeguandosi, per contenuti ed obiettivi, ai contenuti ed obiettivi dei corsi già validati in ambito nazionale.

Per quanto attiene all'ammissione ai corsi di formazione alla ricerca (articolo 7, comma 4), il Sottosegretario concorda poi circa l'opportunità di prevedere il possesso del diploma accademico di II livello. Conviene altresì che per tale diploma potrebbe essere definito in 120 il numero dei crediti necessari, prevedendo però che tale misura generale possa variare per esigenze specifiche di alcune discipline artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.

Con riferimento all'esigenza di un diretto coinvolgimento del Consiglio universitario nazionale per il reciproco riconoscimento dei crediti (articolo 9), nel condividere l'esigenza di un raccordo tra gli organi consultivi - CUN e CNAM - per quanto attiene gli aspetti di interrelazione tra le università e le istituzioni artistiche e musicali, ricorda che la legge n. 508 del 1999 non prevede, al riguardo, l'attribuzione di tale competenza in capo al CUN. Tale aspetto non può, quindi, essere disciplinato dalla fonte regolamentare prevista dalla legge n. 508 del 1999; esso può tuttavia trovare idonea collocazione nell'ambito del disegno di legge di riforma del CUN, attualmente all'esame della Commissione (A.S. n. 3008).

Quanto alla richiesta di individuare attività formative affini o integrative (articolo 10), in analogia a quanto previsto per il sistema universitario, egli rammenta che nello schema di decreto modificativo del decreto ministeriale n. 509 del 1999 le attività affini o integrative non rientrano più tra quelle considerate indispensabili e, pertanto, da individuare obbligatoriamente con gli appositi decreti ministeriali relativi alle classi dei corsi di studio. Quindi, anche per il settore artistico, musicale e coreutico, le suddette attività non vengono individuate con decreto ministeriale, ma rientrano tra le attività formative inserite nei percorsi delle singole istituzioni nell'esercizio dell'autonomia didattica.

Il Sottosegretario concorda invece sulla richiesta di prevedere la frequenza minima obbligatoria delle attività formative (articolo 11, comma 3, lettera i), ritenendo che essa potrebbe attestarsi anche oltre il 50 per cento. Ciò in considerazione del fatto che la frequenza – specialmente alle attività di laboratorio – connota intrinsecamente il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, rappresentandone un elemento identificativo essenziale.

Soffermandosi infine sulle indicazioni del Consiglio di Stato, rileva anzitutto che esse toccano solo marginalmente, ed in termini che ritiene superabili, la parte di regolamento relativa agli ordinamenti didattici. Questa parte, a suo avviso, è quindi sufficientemente completa da poter essere varata immediatamente, anche per fornire il necessario quadro di riferimento alle istituzioni già dotate di autonomia, per aggiornare e arricchire i propri programmi, fermi agli anni 30.

Augurandosi di riscuotere il consenso parlamentare su tale profilo, dà pertanto conto dell'intenzione del Governo di procedere al varo della parte relativa agli ordinamenti didattici, con particolare riferimento all'architettura dei percorsi, ai dipartimenti e le scuole e ai crediti formativi accademici.

Ritiene, inoltre, che il ricorso al decreto ministeriale possa essere mantenuto per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti per ciascuna scuola, dal momento che si tratta di aspetti strettamente didattici, per i quali lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto ammissibile lo strumento del decreto ministeriale.

Analogamente, ritiene debba essere conservata nel testo la disciplina del convenzionamento tra le istituzioni, le scuole e l'università. Essa si colloca, infatti, nell'ambito dell'autonomia istituzionale e, pertanto, risulta sufficientemente disciplinata tramite il richiamo a quanto previsto dagli statuti e dal regolamento sull'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132, circa le modalità procedurali delle decisioni e il rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni relative alla contabilità di Stato.

Per quanto riguarda l'osservazione circa la soppressione della norma (ex articolo 18) che prevedeva l'istituzione di un Comitato regionale di coordinamento, fa presente che nel sistema universitario tale strumento non si è rivelato sempre efficace per assicurare sul territorio gli opportuni raccordi e, pertanto, il Ministero ha ritenuto più idoneo l'inserimento in seno ai consigli di amministrazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, così come è previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003.

Per effetto di tale partecipazione, infatti, si è già realizzata, ad esempio, una positiva sinergia nell'ambito degli interventi adottati per l'Accademia di belle arti di Roma, per la quale il Comune ha ampliato la dotazione edilizia, mettendo a disposizione ulteriori locali reperiti nello storico quartiere Testaccio.

Per quanto riguarda, invece, l'ammissione agli esami finali dei candidati privatisti, la composizione delle commissioni giudicatrici della prova

finale, la programmazione del sistema, i requisiti di idoneità dei docenti, la disciplina delle sedi, l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, l'accorpamento e la fusione delle istituzioni esistenti, il trattamento del personale, i corsi di perfezionamento ed i master, la disciplina delle fondazioni, le accademie storiche non statali, ritiene che la relativa disciplina vada stralciata e rielaborata in termini più esaurienti in un successivo testo regolamentare, che il Governo si impegna a definire entro brevissimo termine.

Il provvedimento verrebbe pertanto ridotto ai soli Capi I e II, fino all'articolo 11 compreso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale ed analitica risposta fornita alle osservazioni avanzate in sede di relazione introduttiva e propone di esprimere un parere favorevole condizionato allo stralcio dei Capi III e IV e all'accoglimento delle integrazioni su cui lo stesso Governo ha manifestato disponibilità. In considerazione del fatto che il termine per l'espressione del parere parlamentare è improrogabilmente scaduto e dando atto al Governo di aver atteso la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva per consentire alle Camere di esprimersi su un provvedimento di grande rilievo, sollecita infine la Commissione a concludere l'esame dell'atto in titolo entro la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 402)

(Parere al Vice Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (*FI*), il quale registra anzitutto con favore che quest'anno il riparto giunge in netto anticipo (benché comunque ad esercizio finanziario pressoché concluso) rispetto al passato, quando giungeva ad esercizio finanziario addirittura terminato.

Ricorda altresì che, a seguito della fusione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in un unico Dicastero, dal 2002 i contributi dello Stato in favore di enti, istituti e associazioni vigilati dal Ministero stesso sono iscritti in un'unica unità previsionale di base del Ministero unificato.

Il Ministero ha tuttavia optato, fin dal primo anno di applicazione della legge, per la trasmissione di due distinti riparti, uno relativo ai fondi destinati agli enti, istituti e associazioni afferenti la Pubblica istruzione e l'altro relativo al settore universitario, con particolare riferimento agli istituti scientifici speciali. Per la verità, rammenta il relatore, nel 2002 il Ministero sottomise preliminarmente al Parlamento un primo schema gene-

rale di riparto relativo agli ammontari complessivi destinati ai due settori ed indi i due distinti schemi di riparto. Nel 2003 ed ora nel 2004 il Ministero ha invece autonomamente proceduto al riparto della cifra complessiva (quest'anno pari, per i due settori, a 18.500.000 euro), sottoponendo al Parlamento solo i due schemi di riparto distinti per settori.

Tradizionalmente, lo schema relativo alla Pubblica istruzione viene presentato prima e infatti lo scorso aprile la Commissione ha esaminato il riparto dei fondi 2004 destinati agli enti, istituti ed associazioni afferenti la Pubblica istruzione, per un importo complessivo pari a 7.757.394 euro (atto n. 363).

Si tratta ora di esaminare, sottolinea il relatore, il riparto dei restanti 10.742.606 euro, destinati nel 2004 agli istituti scientifici speciali.

In proposito, il relatore riferisce che, come già l'anno scorso, le domande di finanziamento presentate sono state esaminate da un'apposita Commissione che, nel vagliare le istanze pervenute e nel determinare l'ammontare del contributo, ha tenuto conto di determinati criteri, quali la rilevanza della produzione scientifica, la tradizione storica, nonché la capacità di realizzazione dei progetti in corso.

Rispetto all'anno scorso, il relatore registra peraltro un ulteriore incremento delle domande pervenute (+ 21) rispetto al 2003, quando pure si era registrato un consistente incremento (+38) rispetto al 2002. Sottolinea invece positivamente che la cifra complessivamente a disposizione risulta di assai poco inferiore all'anno passato (appena - 21.485 euro), mentre nel 2003 aveva subito una riduzione assai più sensibile rispetto al 2002 (- 396.185 euro). Rileva tuttavia con rammarico che quest'anno l'allegato n. 5, relativo alle domande non ammesse a finanziamento, non reca (a differenza dell'anno scorso) le corrispondenti motivazioni. Gli enti non ammessi sono comunque 17, rispetto ai 13 dello scorso anno. Dà infine conto delle 2 domande considerate non ammissibili d'ufficio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2004 (n. 396)

(Parere al Vice Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto scorso.

Il PRESIDENTE informa che il relatore Gaburro ha predisposto uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il vice ministro POSSA sottolinea l'urgenza che la Commissione si esprima sull'atto in titolo, in riferimento al quale il termine è da tempo scaduto, anche in considerazione dell'esigenza di assegnare i finanziamenti previsti.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,10.

A nome dell'opposizione, nel dibattito interviene il senatore MODICA (DS-U), il quale lamenta anzitutto che ancora una volta il provvedimento è accompagnato da una nota illustrativa che riproduce, senza innovazioni significative, quella degli anni passati. L'atto si riduce così ad una banale ripartizione dei fondi sulla base di criteri storici, con qualche limitato incremento di cui non si comprende peraltro neanche bene la distribuzione.

Si sofferma indi in particolare sul finanziamento del 32° Congresso geologico internazionale di Firenze, giunto alla quarta reiterazione consecutiva. Al riguardo, ritiene estremamente elevata la cifra complessivamente destinata ad un congresso scientifico, per quanto importantissimo, tanto più in una congiuntura economica così sfavorevole per la ricerca in generale.

Lamenta altresì che il riparto si richiami ancora al complesso processo di riordino degli enti di ricerca, domandandosi quando il loro assetto definitivo troverà finalmente corrispondenza anche nell'assegnazione degli stanziamenti. In particolare richiama il separato finanziamento dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) e per l'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris». Ricorda altresì l'audizione svolta lo scorso aprile dell'allora commissario straordinario del CNR, professor Adriano De Maio, nella quale fu descritto un processo ancora *in itinere*, dei cui esiti la Commissione non ha tuttavia più avuto notizia.

Quanto all'entità dei fondi disponibili, egli registra positivamente il leggero incremento rispetto all'anno scorso. Si interroga tuttavia sui motivi che hanno indotto il Governo a distribuire detto incremento in misura pressoché uguale su tutti gli enti beneficiari, con alcune incomprensibili eccezioni, fra cui l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Nel dichiarare quindi l'unanime voto contrario dell'opposizione, critica in particolare che, in un periodo di scarsi finanziamenti destinati alla ricerca e di perdurante blocco delle assunzioni, tale da inaridire i tradizionali canali di formazione delle giovani generazioni alla ricerca, lo schema di parere del relatore contenga un mero auspicio affinché nel disegno di legge finanziaria per il 2005 non siano previsti ulteriori blocchi. Ritiene al contrario indispensabile che vi sia un convinto impegno del Governo in tal senso, al fine di ringiovanire la classe di ricercatori più vecchia del mondo.

Lamenta altresì che nello schema di parere del relatore siano contenute osservazioni scarsamente attinenti all'atto in titolo.

Sulla base di tali motivazioni, ribadisce pertanto il voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica il relatore GABURRO (*UDC*), il quale osserva anzitutto che il riordino degli enti di ricerca è in corso da soli due anni ed ha quindi carattere recentissimo.

Chiede poi all'opposizione la disponibilità a modificare il proprio orientamento qualora egli trasformasse l'auspicio che non siano previsti ulteriori blocchi di assunzioni in un vero e proprio impegno al Governo.

Replica altresì il vice ministro POSSA, il quale nega che la nota illustrativa che accompagna il riparto in titolo sia la mera riproposizione di quella degli anni scorsi. Le motivazioni contenute, in particolare per la distribuzione degli 89 milioni di euro aggiuntivi rispetto all'anno passato, sono infatti specifiche e puntuali e non potevano essere presenti nella nota di accompagnamento al provvedimento relativo al 2003.

Quanto al 32° Congresso geologico internazionale, ricorda che si tratta dell'ultima rata di un finanziamento quadriennale disposto nella precedente legislatura dal Governo di centro-sinistra in favore di un importantissimo evento di carattere internazionale.

Con riferimento invece al separato finanziamento dell'INFM, riconosce che vi siano stati ritardi nell'accorpamento al CNR. Si tratta peraltro di circostanza imputabile alla complessa gestione transitoria, in nessun modo ascrivibile al commissario De Maio. Il finanziamento separato dell'Istituto «G. Ferraris» dipende invece dalla fase di avvio del nuovo Istituto metrologico unificato, che sta seguendo l'*iter* previsto.

Prima di intervenire per dichiarazione di voto, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) invita il relatore a non subordinare eventuali modifiche dello schema di parere all'orientamento dell'opposizione.

Peraltro, in considerazione dell'estrema importanza di ringiovanire la classe dei ricercatori, a nome dell'opposizione chiede che fra le osservazioni sia inserito uno specifico impegno al Governo a non prevedere nel disegno di legge finanziaria per il 2005 ulteriori blocchi di assunzioni e/ o blocchi delle procedure concorsuali con particolare riferimento agli enti di ricerca.

Il relatore GABURRO (*UDC*) accetta la modifica suggerita e presenta conseguentemente una riformulazione dello schema di parere precedentemente depositato, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Previa dichiarazione di astensione delle senatrici ACCIARINI (*DS-U*) e SOLIANI (*Mar-DL-U*), e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come modificato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'intenzione di convocare, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica, il commissario dell'Istituto italiano di tecnologia, Grilli, e i nuovi responsabili per la ricerca e l'educazione di Confindustria, Rocca e Pistorio. Raccoglie altresì l'invito, avanzato dai membri dell'opposizione, di audire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui beni culturali, la Società italiana autori ed editori (SIAE).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2918**Art. 1.****1.1**

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2004, 2005 e 2006» con le seguenti: «2005 e 2006.».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006» e sopprimere le parole: «, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.».

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 396

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti destinati agli enti di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluiscono al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni finanziate dal Ministero;

in considerazione del processo di riordino dei principali enti di ricerca, a questi è stato richiesto, per quest'anno, di limitare la programmazione al solo aggiornamento relativo all'anno 2004, rinviando ad un successivo momento l'esame dei nuovi piani triennali;

lo stesso orientamento è stato tenuto in relazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, limitata al solo anno 2004;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), anche per il 2004 impone il divieto di assumere personale a tempo indeterminato, salvo per quanto riguarda i ricercatori delle università e degli enti di ricerca i cui concorsi si siano conclusi entro il 30 settembre 2003;

la medesima legge finanziaria per il 2004 conferma inoltre le limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato, la cui spesa deve essere correlata al 90 per cento della media della spesa sostenuta allo stesso titolo nel triennio 1999-2001;

lo schema di riparto riguarda una disponibilità complessiva di 1.639 miliardi di euro, con un incremento in termini assoluti di 89 milioni di euro rispetto allo stanziamento corrispondente previsto per lo scorso anno;

in sede di riparto delle somme stanziare nell'anno precedente con decreto ministeriale 17 settembre 2003, n. 1580, gli enti sono stati invitati ad elaborare i propri bilanci di previsione per l'anno 2004 avendo come riferimento il 98 per cento della assegnazioni accordate nel 2003 a titolo di contributo ordinario di funzionamento;

tale impostazione, unitamente alla maggiore disponibilità del capitolo, consente di effettuare il riparto tenendo in considerazione le esigenze manifestate dagli enti;

auspicato che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 non siano previsti ulteriori blocchi di assunzioni, con particolare riferimento agli enti

di ricerca, e che venga inserito un riferimento alle questioni dello stato giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca;

manifestato apprezzamento per il processo di accorpamenti, fusioni e scorpori, conseguente al riassetto normativo generale del settore,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si impegna il Governo ad assicurare effettiva priorità strategica al settore della ricerca ai fini del rilancio della competitività del Paese, con l'attribuzione di idonee risorse finanziarie;

2. si chiede al Governo di realizzare un migliore e più stretto collegamento tra la ricerca pubblica e l'industria;

3. si chiede al Governo di incentivare forme particolari di finanziamento che stimolino l'intervento del capitale privato;

4. si sollecita l'Esecutivo ad adoperarsi per trovare nuove forme di dialogo tra la comunità scientifica e le istituzioni;

5. si chiede al Governo di anticipare l'emanazione del decreto in relazione alla gestione dei bilanci annuali degli enti».

**SCHEMA DI PARERE RIFORMULATO
DAL RELATORE E APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 396**

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti destinati agli enti di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluiscono al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni finanziate dal Ministero;

in considerazione del processo di riordino dei principali enti di ricerca, a questi è stato richiesto, per quest'anno, di limitare la programmazione al solo aggiornamento relativo all'anno 2004, rinviando ad un successivo momento l'esame dei nuovi piani triennali;

lo stesso orientamento è stato tenuto in relazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, limitata al solo anno 2004;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), anche per il 2004 impone il divieto di assumere personale a tempo indeterminato, salvo per quanto riguarda i ricercatori delle università e degli enti di ricerca i cui concorsi si siano conclusi entro il 30 settembre 2003;

la medesima legge finanziaria per il 2004 conferma inoltre le limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato, la cui spesa deve essere correlata al 90 per cento della media della spesa sostenuta allo stesso titolo nel triennio 1999-2001;

lo schema di riparto riguarda una disponibilità complessiva di 1.639 miliardi di euro, con un incremento in termini assoluti di 89 milioni di euro rispetto allo stanziamento corrispondente previsto per lo scorso anno;

in sede di riparto delle somme stanziare nell'anno precedente con decreto ministeriale 17 settembre 2003, n. 1580, gli enti sono stati invitati ad elaborare i propri bilanci di previsione per l'anno 2004 avendo come riferimento il 98 per cento delle assegnazioni accordate nel 2003 a titolo di contributo ordinario di funzionamento;

tale impostazione, unitamente alla maggiore disponibilità del capitolo, consente di effettuare il riparto tenendo in considerazione le esigenze manifestate dagli enti;

manifestato apprezzamento per il processo di accorpamenti, fusioni e scorpori, conseguente al riassetto normativo generale del settore,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si impegna il Governo ad assicurare effettiva priorità strategica al settore della ricerca ai fini del rilancio della competitività del Paese, con l'attribuzione di idonee risorse finanziarie;

2. si impegna il Governo a non prevedere che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 ulteriori blocchi di assunzioni e/o blocchi delle procedure concorsuali, con particolare riferimento agli enti di ricerca, e ad inserire un riferimento alle questioni dello stato giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca;

3. si chiede al Governo di realizzare un migliore e più stretto collegamento tra la ricerca pubblica e l'industria;

4. si chiede al Governo di incentivare forme particolari di finanziamento che stimolino l'intervento del capitale privato;

5. si sollecita l'Esecutivo ad adoperarsi per trovare nuove forme di dialogo tra la comunità scientifica e le istituzioni;

6. si chiede al Governo di anticipare l'emanazione del decreto in relazione alla gestione dei bilanci annuali degli enti».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

375^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE***(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PEDRINI (*Aut*), intervenendo nella discussione generale, ricorda che il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 estende all'ordinamento italiano il regime del cosiddetto «cielo unico europeo» che comporta una netta distinzione delle funzioni attribuite al fornitore dei servizi di assistenza al volo, in Italia l'ENAV S.p.A., e all'autorità regolatrice, l'ENAC, che provvede ai controlli e alle certificazioni del predetto fornitore di servizi. Pur giudicando pienamente condivisibile il principio introdotto dal decreto-legge, ritiene tuttavia necessari alcuni chiarimenti del testo onde evitare dubbi interpretativi. In particolare appare necessario precisare che il servizio di controllo a terra della movimentazione degli aeromobili deve essere assicurato dall'ENAV secondo la procedura operativa cosiddetta «*gate to gate*», chiarendo inequivocabilmente che i gestori aeroportuali non possono intervenire in alcun modo nella movimentazione a terra degli aeromobili. È altresì importante puntualizzare che tutti i compiti di carattere autoritativo all'interno dell'aeroporto devono essere riservati al direttore dell'aeroporto, quale autorità periferica dell'ENAC, al fine di conferire a questa figura i poteri necessari per svolgere efficacemente la sua funzione pubblica e di garanzia. Fa presente infine la necessità di recuperare all'interno dell'ENAC l'attività di assegnazione ai vettori aerei

delle bande orarie (*slot*) attualmente in capo ad Assoclearance, associazione che raccoglie solo alcune delle compagnie aeree operanti sul mercato con la conseguenza che, nello svolgimento di tale attività di regolamentazione, potrebbero essere penalizzate eventuali vettori concorrenti non associati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

376^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) interviene in sede di discussione generale sottolineando l'esigenza di un intervento più incisivo nel settore del controllo dei servizi di navigazione aerea. Gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, da un lato, e l'allarme sui livelli di sicurezza del trasporto aereo causato dall'incidente all'aeroporto di Linate di tre anni fa, dall'altro, richiedono modifiche urgenti all'attuale assetto delle competenze dei soggetti che prestano i servizi ausiliari alla navigazione aerea e dell'autorità che tali operatori controlla. Ritiene quindi necessario che il decreto-legge in esame accentui ulteriormente la separazione delle competenze tra controllore e gestore dei servizi di navigazione, affrontando la problematica della sicurezza del trasporto aereo in un'ottica più ampia che consenta di completare la ridefinizione del sistema di regolazione del settore aeroportuale. In tale contesto è inoltre necessario porre la massima

chiarezza nella definizione delle responsabilità relative alla movimentazione delle merci e dei mezzi sui piazzali degli aeroporti. Risulta pertanto necessario prevedere strumenti che consentano l'individuazione certa dei compiti e delle responsabilità dell'ENAV e del gestore aeroportuale, quali ad esempio la definizione di un piano integrato della movimentazione di merci e mezzi sul sedime aeroportuale, da sottoporre poi al controllo dell'ENAC. Per quanto riguarda infine la questione relativa al personale dell'ENAV s.p.a., transitoriamente trasferito all'ENAC, fa presente il rischio che tale personale si trovi in una situazione di conflitto per cui da soggetto controllato diventi autorità di controllo e rientri successivamente nell'organico del soggetto sottoposto al controllo dell'ENAC.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo (n. 118)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore PELLEGRINO (*UDC*), dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina dell'ingegner Antonio Bevilacqua a presidente dell'Autorità portuale di Palermo.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori AGOGLIATI (*FI*), Paolo BRUTTI (*DS-U*), CHIRILLI (*FI*), CICOLANI (*FI*), COMPAGNA (*UDC*) (in sostituzione del senatore Forte), GRILLO (*FI*), GUASTI (*FI*), DELOGU (*AN*) (in sostituzione del senatore Meduri), MENARDI (*AN*), MINARDO (*FI*) (in sostituzione del senatore Pasinato), PEDRAZZINI (*LP*), PELLEGRINO (*UDC*), PESSINA (*FI*), GABURRO (*UDC*) (in sostituzione del senatore Tunis), VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) e ZANDA (*Mar-DL-U*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina dell'ingegner Antonio Bevilacqua risulta approvata con 13 voti favorevoli e 3 voti contrari.

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi in favore di enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004 (n. 403)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PEDRAZZINI (*LP*), illustra lo schema di decreto con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna contri-

buti in favore di enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004. A tale proposito osserva che i fondi stanziati nel bilancio di previsione del Ministero dell'infrastrutture per il corrente esercizio finanziario, inizialmente pari a 409.000 euro, sono stati ridotti a 389.000 euro a seguito di quanto disposto dal decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004 recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» convertito nella legge n. 191 del 30 luglio 2004. Dopo aver illustrato nel dettaglio gli importi attribuiti a ciascuno degli enti ed organismi beneficiari dei contributi del Ministero, propone l'espressione di un parere favorevole. Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore GUASTI (*FI*) manifesta la propria contrarietà alla elargizione di contributi ministeriali come quello in esame, in un momento in cui la situazione finanziaria del Paese è tale da richiedere, laddove possibile, il contenimento della spesa pubblica. Preannuncia pertanto, sin d'ora, che all'atto della votazione esprimerà un voto contrario.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), rimarcando la posizione espressa dal senatore Guasti, preannuncia anch'egli l'intenzione di esprimere un voto contrario al momento del voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

258^a Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il presidente RONCONI ricorda altresì che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa che la seduta, già convocata domani, giovedì 23 settembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

227^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) *RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(348) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(1124) *TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale*

(1312) *CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 maggio 2004 con la discussione generale e l'assunzione del disegno di legge n. 2852 come testo base.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) ricorda che fin dal 1981 il settore dell'erboristeria è oggetto di diversi disegni di legge successivamente presentati alle Camere, nessuno dei quali è giunto all'approvazione. Tuttora vi è dunque il bisogno di disporre di una disciplina che sostituisca quella vigente, vecchia di più di 70 anni e ormai superata, tanto più tenendo conto della crescita che ha interessato il settore: in esso sono impiegati più di 25 mila addetti e ben due italiani su dieci fanno uso, almeno una volta all'anno, di un prodotto erboristico; un'ulteriore espansione è inoltre prevista per il futuro.

Dopo aver osservato che la Commissione deve tenere conto delle disposizioni in materia di erboristeria contenute in due recenti direttive comunitarie, ancora non trasposte nell'ordinamento nazionale, fa presente ai colleghi l'opportunità di ponderare adeguatamente la possibilità di apportare modifiche al testo approvato dalla Camera. Infatti, se il disegno di legge n. 2852 può essere senz'altro oggetto di modifiche in senso migliorativo, anche tenendo conto delle indicazioni ottenute nel corso delle audizioni svolte, vi è il rischio che un'eventuale trasmissione del disegno di legge alla Camera si traduca in un definitivo arresto del procedimento di approvazione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente TOMASSINI rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione che la discussione del disegno di legge n. 2970, riguardante l'indennizzo a favore dei danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, assegnato in sede deliberante, potrà riprendere la prossima settimana, a condizione che pervenga in tempo utile il parere della Commissione bilancio.

Comunica inoltre che il Presidente del Senato, il quale già aveva concesso l'autorizzazione di massima allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia, in data 2 agosto ha autorizzato lo svolgimento delle seguenti audizioni: un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, rappresentanti dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, rappresentanti dell'Ordine dei Medici di Medicina generale, giornalisti esperti del settore, associazioni femminili, esponenti del mondo scientifico e medico, sia italiani che stranieri, rappresentanti dell'Osservatorio fumo, alcol e droghe dell'Istituto Superiore di Sanità, rappresentanti della Federazione Italiana Tabacchi, rappresentanti del MOIGE (Movimento italiano genitori), rappresentanti dell'AGE (Associazione genitori), rappresentanti dell'Associazione Italiana Direttori del Personale, rappresentanti della Lega Italiana per la lotta contro i tumori e rappresentanti dell'Associazione per i Diritti degli Utenti e dei consumatori.

Sono stati inoltre autorizzati sopralluoghi presso le unità o reparti specializzati di Bari, Milano, Padova e Palermo.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

354^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2004 (n. 400)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (AN), fa presente che il provvedimento in esame ha ad oggetto la ripartizione di risorse per la difesa del suolo e la tutela ambientale; in particolare, la difesa del suolo – nella quale si deve ricomprendere anche la difesa del mare e delle coste – si pone come una delle esigenze prioritarie a cui devono essere ispirate le politiche ambientali. Difatti, nei decenni scorsi, la difesa del suolo è stata particolarmente trascurata, subendo un influsso negativo di fenomeni quali l'abbandono delle terre, il dissesto idrogeologico e la speculazione edilizia. Ciò dunque suggerirebbe l'erogazione di risorse finanziarie molto più consistenti che, secondo quanto affermato da alcuni dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dovrebbero ammontare a circa 10 miliardi di euro per l'immediato e a circa 30 miliardi di euro nel lungo termine.

Nella relazione introduttiva al provvedimento, il ministro Matteoli, dopo aver sottolineato di aver tenuto conto delle precedenti osservazioni espresse dalla Commissione ambiente del Senato, manifesta la propria preoccupazione in merito alle ridotte disponibilità di bilancio. In particolare, il Ministro dell'ambiente ricorda di aver sottoposto al Ministero dell'eco-

nomia le richieste ritenute indilazionabili per la copertura degli interventi di messa in sicurezza, con riferimento alle ipotesi di spesa pervenute dalle autorità di bacino e ad una serie di ulteriori interventi. Tuttavia, queste richieste non sono state accolte e si è dovuto procedere ad una rimodulazione della tabella F della legge finanziaria per il 2003. Nel frattempo, per effetto della manovra di contenimento della spesa pubblica, il bilancio del Dicastero ha subito tagli per circa 290 milioni di euro ed il Fondo in questione è stato soggetto ad una riduzione di spesa per circa 192 milioni di euro.

Nella medesima relazione di accompagnamento, tuttavia, il ministro Matteoli sostiene di non aver apportato tagli significativi alle spese gestite dalle singole direzioni generali, già programmate per l'anno corrente: si tratta di spese relative ad interventi per la protezione della natura ed alla salvaguardia ambientale. Inoltre, si è rispettata la programmazione degli interventi compresi nel piano di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue e per la stipula di accordi di programma quadro in materia di acque. Del resto, una significativa quota delle risorse del Fondo, pari a circa 178 milioni di euro, è stata destinata ad iniziative aggiuntive in materia di acque. Per quanto attiene alla difesa del suolo, l'entità degli interventi programmati ammonta a 222 milioni di euro, pari ad oltre il 38 per cento del Fondo. La limitata quota riservata agli interventi per la protezione della natura, per gli investimenti nei parchi e nelle aree marine protette, è costituita comunque da risorse aggiuntive rispetto al contributo ordinario. Con riferimento ai finanziamenti destinati ad interventi di bonifica gran parte degli interventi finanziati negli esercizi precedenti è ancora in fase di realizzazione e pertanto si è in attesa di conoscere i risultati del monitoraggio su tali investimenti. Infine, in relazione alla previsione di spesa di circa 600.000 euro per la lotta alle mucillagini si sarebbe dovuto attendere un impegno più consistente in considerazione del fatto che tale fenomeno incide pesantemente sul comparto turistico di diverse zone del Paese.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), dopo aver rilevato che ancora una volta sono state le forze di opposizione ad aver assicurato la formazione del numero legale necessario per dare corso all'esame del provvedimento, svolgendo quindi un ruolo di supplenza rispetto ai gruppi di maggioranza, si sofferma nel merito della relazione del ministro Matteoli sul fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale. Infatti, molti passi di questa relazione sono assai eloquenti, soprattutto laddove il Ministro dell'ambiente riconosce la propria impotenza di fronte alle esigenze di bilancio prospettate dal Ministero dell'economia. In particolare, nella legge finanziaria per il 2003 veniva ancora riportata una cifra pari a circa 937 milioni di euro, sebbene tale importo non tenesse conto delle modifiche apportate alle tabelle C, D ed F, durante l'*iter* parlamentare del disegno di legge finanziaria. Infatti, il bilancio di previsione per il 2004, relativamente allo stato di

previsione del Ministero dell'ambiente, riportava, per quanto attiene al fondo unico da ripartire, un importo di circa 771 milioni di euro. Tale stanziamento, già meno cospicuo rispetto a quello dell'anno precedente, era ulteriormente decurtato in seguito alle misure di contenimento della spesa pubblica per effetto delle quali i fondi unici per investimenti sono stati ridotti per un importo di circa 289 milioni di euro. Di questi, ben 192 milioni di euro sono stati decurtati dalle autorizzazioni di spesa relativa al fondo per gli investimenti nel settore della difesa del suolo e della tutela ambientale. Pertanto, la cifra risultante dalla legge finanziaria 2004 è stata ridotta a quella – indicata nel provvedimento in titolo – di 578.995.772 euro.

Ma al di là di queste considerazioni di natura finanziaria, è apprezzabile l'accento fatto dal relatore sulla questione delle mucillagini, sebbene l'autorizzazione di spesa di 600.000 euro risulti del tutto irrisoria. Inoltre, non si comprende come parte delle risorse del fondo siano destinate alle opere infrastrutturali previste in favore del comune di Parma dal decreto-legge n. 113 del 2004. Non può dunque sfuggire un dato politico fortemente preoccupante: l'attuale Governo di centro-destra ha in pratica cancellato le politiche ambientali, sottraendo fondi ad interventi indispensabili. Un'ulteriore prova di questo processo negativo si avrà la prossima settimana quando il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia in merito al disegno di legge recante delega per la redazione dei testi unici ambientali.

Infine, appare necessario approfondire la destinazione dei fondi relativi al risarcimento Montedison in merito al sito nazionale di Porto Marghera, fondi che erano stati avvocati dallo stesso Ministro dell'ambiente.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) osserva come l'articolo 46, comma 5, della legge finanziaria per il 2002 – che prevede la presentazione annuale al Parlamento delle relazioni di ciascun Ministero sul riparto dei Fondi unici per gli investimenti istituiti presso i diversi Dicasteri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare – consenta, assai opportunamente, alle Commissioni competenti di esercitare il controllo sull'operato del Governo su quello che è un aspetto di estrema importanza, come la politica di spesa.

L'esame del documento in titolo, pertanto, rende possibile un'analisi assai significativa della politica ambientale, dal momento che fornisce utili indicazioni in merito alle scelte compiute dal Governo nella destinazione delle risorse finanziarie disponibili. Ebbene, ci si trova dinnanzi ad una riduzione assai consistente delle risorse disponibili, riduzione alla quale purtroppo si aggiunge una ripartizione dei fondi che desta serie perplessità.

Difatti, la maggior parte delle risorse di cui al Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale viene destinata all'effettuazione ed al completamento di opere infrastrutturali – già di competenza del Ministero dei lavori pubblici prima del trasferimento al Mini-

stero dell'ambiente delle attribuzioni in materia di difesa del suolo – sacrificando però così le politiche ambientali in senso stretto.

In altri termini, ancora una volta la funzione di tutela che dovrebbe rappresentare il primo compito del Ministero dell'ambiente risulta ridimensionata, potendosi intravedere assai poco di quei nuovi e tanto sbandierati indirizzi che avrebbero dovuto caratterizzare la politica del ministro Matteoli. Una parte consistente delle risorse finisce invece con l'essere destinata ad investimenti rientranti in qualche modo nel comparto dell'edilizia.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) , nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal senatore Giovanelli, esprime le proprie perplessità in ordine alla scelta di attribuire la gestione dei fondi per la tutela ambientale e la difesa del suolo al Ministero dell'economia. In tal modo infatti si finisce con l'attribuire un ruolo assai delicato nella fase di attuazione delle politiche ambientali a strutture istituzionali e di governo che non sono necessariamente orientate a sviluppare una speciale sensibilità in materia ambientale. Così facendo, quindi, pensare di attuare serie politiche di salvaguardia dell'ambiente è puramente illusorio e, volendo fare un esempio, siti da bonificare come quello di Priolo, in provincia di Siracusa, che da anni attendono i finanziamenti necessari per il completamento degli interventi di recupero ambientale, hanno ben poche probabilità di essere riportate a condizioni di equilibrio dell'ecosistema.

Inoltre, le regioni del sud del Paese non sembrano certo avvantaggiate nella ripartizione delle risorse disponibili, tant'è che la provincia di Siracusa ha ottenuto meno di un decimo delle risorse necessarie per riparare i danni strutturali derivanti dall'alluvione del settembre dello scorso anno, mentre appena due anni fa le province lombarde colpite dagli eventi atmosferici del 2002 ottennero rapidamente lo stanziamento di ben 100 milioni di euro.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

63^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***GIRFATTI***La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente-relatore GIRFATTI (*FI*) rileva che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si prefigge l'obiettivo di realizzare un coordinamento e una razionalizzazione delle numerose strutture operanti nel settore della internazionalizzazione delle attività economiche italiane e di tutte le attività ad esso connesse, al fine di dotare l'imprenditoria italiana di nuovi e più efficaci strumenti per accrescerne la competitività e la presenza all'estero.

L'articolo 1 prevede anzitutto la costituzione di sportelli unici all'estero al fine di render più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, con riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana.

Le modalità per la costituzione e organizzazione degli sportelli unici saranno definite con un regolamento interministeriale, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo il disegno di legge stabilisce una serie di principi e criteri direttivi relativi ai luoghi ove costituire in via prioritaria gli sportelli, relativi all'organizzazione e funzionamento degli stessi, nonché alla individuazione dei responsabili e del personale ad essi addetti.

Per quanto riguarda i luoghi ove costituire gli sportelli il comma 1 dell'articolo 1 prevede che essi vengano costituiti individuando prioritaria-

mente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, tenendo altresì conto in via prioritaria delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale in cui è necessario garantire una presenza continuativa e una gestione coordinata.

Il comma 2, nell'individuare le funzioni degli sportelli, dispone che questi esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, sia italiani che esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento delle attività promozionali realizzate *in loco* da enti pubblici e privati. Gli sportelli svolgono inoltre funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché di lotta alla contraffazione.

Il comma 3 dispone che l'attività degli sportelli, a cui partecipano tra gli altri gli uffici dell'ICE, dell'Ente per il turismo (ENIT) e delle camere di commercio, sia svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali.

Per quanto riguarda il personale degli sportelli, il comma 6 dispone che i responsabili siano inquadrati nell'organico della rappresentanza diplomatica, in qualità di «esperti» ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 18 del 1967 (dando priorità al personale dell'ICE), o alternativamente individuandoli tra lo stesso personale diplomatico.

L'articolo 168 citato, prevede che per gli incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare «esperti» tratti da personale statale, o – in via eccezionale – da personale non statale. Al fine di garantire il necessario personale per i costituendi sportelli unici, il disegno di legge provvede a modificare l'articolo 168 per aumentare da 92 a 165 il limite complessivo della categoria degli «esperti», aumentando anche la quota di personale non statale a cui poter conferire l'incarico di esperto che passerebbe da 10 a 30 unità. Il provvedimento prevede inoltre che di questi 165 esperti, almeno 45 dovranno ricoprire la carica di responsabile di sportello.

L'articolo 2 autorizza poi il Ministero delle attività produttive ad effettuare nuove assunzioni di personale dell'area C, da destinare agli sportelli unici all'estero.

La formazione specifica del personale è disciplinata dall'articolo 3 che prevede la creazione di specifiche strutture statali o regionali da destinare alla formazione non solo del personale degli sportelli unici all'estero, ma anche di quello degli sportelli unici regionali (previsti dal DPR n. 161 del 2001) e degli altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

Gli articoli 4 e 5 prevedono poi una serie misure di coordinamento istituzionale, finalizzate all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto con le università, e nell'ambito di accordi di settore da stipulare con associazioni di categoria,

confederazioni, camere di commercio e comunità di affari italiane all'estero.

Oltre agli sportelli unici all'estero, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 6, una delega al Governo per la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. La delega si inserisce nell'ambito della cosiddetta legge di semplificazione 2001 (legge 29 luglio 2003, n. 229), e scadrebbe il 25 febbraio 2005, salvo la proroga di 90 giorni nel caso in cui i decreti vengano presentati in Parlamento nei trenta giorni prima della scadenza.

Il Governo sarebbe delegato ad emanare decreti legislativi per realizzare, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità, alla razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economia e alla possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento degli investimenti all'estero, prevedendo tra l'altro che tutti i fondi rotativi gestiti dalla Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa), destinati ad operazioni di venture capital (capitale di rischio) in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari.

Infine, l'articolo 7 reca disposizioni di modifica alla legge n. 100 del 1990, di istituzione della SIMEST. In particolare, per le piccole e medie imprese, è previsto l'aumento dal 25 al 50 per cento del limite del finanziamento a carico della SIMEST, rispetto all'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa. È prevista inoltre l'eliminazione del limite temporale di otto anni, per i finanziamenti SIMEST alle imprese, relativamente alle operazioni cofinanziate dalla BERS, dalla BEI, dalla ICF o da altre organizzazioni finanziarie internazionali.

Il comma 3 dell'articolo 7 dispone poi l'eliminazione del divieto per la SIMEST di intervenire nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea. Mentre il comma 5 esclude la possibilità che il gestore del Fondo del Mediocredito Centrale possa corrispondere contributi agli interessi su operazioni di finanziamento di capitale di rischio alle imprese partecipate dalla SIMEST aventi sede nei Paesi dell'Unione europea.

L'articolo 8 reca disposizioni per la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda gli aspetti maggiormente inerenti l'ordinamento comunitario, occorre valutare la compatibilità delle misure di internazionalizzazione delle imprese previste dal provvedimento in esame, con il quadro normativo comunitario sulla tutela della concorrenza in relazione agli aiuti di Stato alle imprese.

Tra i principali atti normativi comunitari in materia vi sono gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e i regolamenti n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore («de minimis») e n. 70/2001 sugli aiuti in favore delle piccole e medie imprese, che stabiliscono disposizioni di deroga rispetto al divieto agli aiuti di Stato, per determinate categorie di attività economiche e sulla base di determinate condizioni e requisiti.

A fronte delle norme richiamate occorre valutare in primo luogo se i servizi di consulenza che gli sportelli unici all'estero dovranno fornire, sulla base del disegno di legge in esame, alle imprese per favorirne la loro internazionalizzazione, possano configurarsi come aiuto di Stato. In particolare, non essendo previsto alcun tipo di pagamento per tali servizi, si potrebbe desumere che questi siano finanziati dallo Stato per il loro intero costo, configurando così l'ipotesi di una disparità di condizioni, in grado di falsare la concorrenza.

Questo tipo di aiuti potrebbe tuttavia rientrare nella deroga posta dal regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore («de minimis»), a condizione che tali aiuti non superino l'ammontare di 100.000 euro per una singola impresa per un periodo di tre anni (articolo 2, comma 2 del Regolamento CE n. 69/2001).

Analogamente, gli aiuti potrebbero essere esenti dal divieto, qualora ricadessero nelle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti in favore delle piccole e medie imprese, salvo che non siano da inscrivere tra gli «aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del medesimo regolamento (CE) n. 70/2001, per i quali non è prevista la deroga. L'articolo 5, poi, di tale regolamento comunitario prevede la compatibilità degli aiuti di Stato erogati sotto forma di servizi di consulenza per le piccole e medie imprese, a condizione che l'ammontare lordo non superi il 50 per cento dei costi dei servizi stessi. Inoltre tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Infine, secondo lo stesso articolo 5 del regolamento, nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, gli aiuti possono applicarsi solo alla prima partecipazione di un'impresa a una determinata fiera o esposizione.

Per quanto riguarda la delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, l'articolo 6 del disegno di legge in esame, come premessa ai principi e criteri direttivi di delega, prevede correttamente il vincolo del rispetto della legislazione comunitaria. Nei principi e criteri direttivi è tuttavia prevista la possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero. Anche in questo caso appare pertinente il regolamento (CE) n. 70/2001, che all'articolo 4 prevede le condizioni per cui un «aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune». In particolare, l'aiuto non deve superare il 15 per cento per le piccole imprese e il 7,5 per cento per le medie imprese dell'investimento complessivo.

Tra le modifiche alla legge di istituzione della SIMEST (legge n. 100 del 1990), introdotte dall'articolo 7 del provvedimento in esame, occorre valutare la portata e le implicazioni relative all'aumento della quota degli investimenti delle piccole e medie imprese, finanziabile dalla SIMEST,

che secondo il comma «h-bis» modificato aumenterebbe quindi dal 25 al 50 per cento dell'investimento totale.

Analogamente, occorre valutare la portata e le implicazioni relative all'aumento fino al 49 per cento, della quota finanziabile dalla SIMEST, per gli investimenti diretti alla costituzione di parchi industriali destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane.

Infine appare opportuno richiamare l'attenzione sulla modifica all'articolo 2 della legge n. 100 del 1990, (operata dal comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame) che elimina il divieto per la SIMEST di intervenire nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea. Sulla base della nuova disposizione, le attività della SIMEST, di promozione e di partecipazione alle imprese estere alle quali partecipano imprese italiane, nonché di promozione e sostegno finanziario di investimenti di imprese italiane all'estero, potranno riguardare anche l'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea.

Per contro, il comma 5 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 4 della legge n. 100 del 1990, esclude le imprese partecipate dalla SIMEST, con sede nei Paesi membri dell'Unione europea, dai contributi agli interessi su operazioni di finanziamento di capitale di rischio.

Il Presidente-relatore propone quindi una bozza di parere favorevole con osservazioni di cui dà lettura:

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si prefigge l'obiettivo di realizzare un coordinamento e una razionalizzazione delle numerose strutture operanti nel settore della internazionalizzazione delle attività economiche italiane e di tutte le attività ad esso connesse, al fine di dotare l'imprenditoria italiana di nuovi e più efficaci strumenti per accrescerne la competitività e la presenza all'estero;

richiamata la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese e in particolare gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore («de minimis») e il regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti in favore delle piccole e medie imprese,

considerate le disposizioni, contenute nei predetti atti normativi comunitari, che prevedono la possibilità di derogare all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che vieta di falsare la concorrenza mediante aiuti alle imprese concessi dagli Stati;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

per evitare che i servizi di consulenza che gli sportelli unici all'estero dovranno fornire alle imprese per favorirne la loro internazionalizzazione possano configurarsi come aiuto di Stato, le norme dovrebbero spe-

cificare che detti servizi rientrano nella deroga prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore, o dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001;

sollevano poi dubbi sulla compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese, le modifiche alla legge di istituzione della SIMEST (legge n. 100 del 1990), introdotte dall'articolo 7 del provvedimento in titolo, che prevedono un aumento al 50 per cento, della quota degli investimenti delle piccole e medie imprese, finanziabile dalla SIMEST;

analoga valutazione si segnala relativamente alla disposizione contenuta nel medesimo articolo 7 del disegno di legge in titolo, che prevede un aumento fino al 49 per cento della quota finanziabile dalla SIMEST, per gli investimenti diretti alla costituzione di parchi industriali destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane.

Il senatore BASILE (*Misto*), ritiene necessario approfondire soprattutto le modalità di istituzione e di funzionamento dello sportello unico, per evitare il rischio di creare un inutile ed inefficiente apparato, vanificando l'esigenza reale del coordinamento. Occorre quindi chiarire se ai vecchi sportelli si aggiunge una figura nuova oppure se essi vengono sostituiti; è importante altresì specificare il luogo dove sorgeranno gli sportelli, poiché l'individuazione dei paesi di riferimento ha una immediata rilevanza. Dopo aver sottolineato l'importanza dell'articolo 4 concernente l'accordo-quadro con le università, esprime apprezzamento per l'osservazione del Relatore riguardante il profilo della compatibilità con gli aiuti di Stato. A tale proposito richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere norme di sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese, che già dagli anni 80 sono state oggetto di importanti iniziative in favore del settore.

Il senatore BEDIN (*DS-U*) riservandosi di intervenire compiutamente sugli aspetti di rilevanza comunitaria in una prossima seduta, fa presente che il recente regolamento (CE) n. 364/2004 ha modificato il regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, elevando la soglia dell'intensità dell'aiuto, in considerazione della finalità di sostegno alla ricerca. Osserva poi che l'impianto del disegno di legge in esame non sembra aderire compiutamente alle indicazioni del processo di Lisbona e per il sostegno alle piccole e medie imprese.

Richiama poi l'attenzione sul titolo del disegno di legge che, parlando di internazionalizzazione non può che avere un valore pregnante, tale cioè da richiedere l'approntamento di strumenti normativi adeguati, che non riducano la portata dell'intervento normativo ad una mera delocalizzazione.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), ritiene necessari degli approfondimenti, soprattutto per ciò che riguarda la competenza della materia, investendo tale provvedimento l'ambito di azione del Dicastero degli Esteri e non solo di quello delle Attività produttive.

Il senatore BUDIN (*DS-U*), espresso apprezzamento per l'iniziativa legislativa in quanto diretta a razionalizzare la presenza delle imprese italiane all'estero, rileva tuttavia che il Ministero delle attività produttive sembra rafforzare le proprie competenze, poiché provvede alla nomina del responsabile degli sportelli unici ed è questo uno degli aspetti da approfondire maggiormente.

Il presidente-relatore GIRFATTI (*FI*), riservandosi di intervenire in sede di replica per fornire i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti, ricorda che il disegno di legge in esame intende provvedere al coordinamento e alla razionalizzazione di strutture già esistenti, senza eliminare quelle attualmente operanti, ma che sono prive del necessario collegamento che verrebbe infatti affidato allo sportello unico.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIRFATTI avverte che la seduta già convocata per oggi mercoledì 22 settembre alle ore 14,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

158^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI – Radiotelevisione Spa, risultante dalla fusione per incorporazione della RAI – Radiotelevisione Spa nella società RAI Holding Spa, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112

(Parere al Ministro delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame iniziato nella seduta del 21 settembre 2004.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta precedente egli aveva svolto la relazione introduttiva.

Il senatore FALOMI interviene sull'ordine dei lavori.

Egli ritiene che il parere sullo statuto non possa essere espresso senza una previa audizione del Ministro del Tesoro, azionista unico della nuova società RAI Radiotelevisione S.p.a., e del Ministro delle comunicazioni, ciò in quanto le questioni relative all'approvazione dello statuto appaiono strettamente connesse con le modalità di attuazione del processo di priva-

tizzazione stabilito dalla legge n. 112 del 2004, sulle quali vi sono notizie di stampa quanto meno preoccupanti, e sull'assegnazione a operatori privati di due dei nuovi canali in digitale terrestre realizzati dalla RAI.

Il deputato LAINATI chiede al Presidente di conoscere quali siano i tempi previsti per l'approvazione del parere.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene in primo luogo che, mentre la proposta di ascoltare il Ministro delle comunicazioni, avanzata dal senatore Falomi, può essere accolta e viene incontro anche alla disponibilità manifestata dal Ministro stesso, non appare invece condivisibile la richiesta di audire il Ministro del Tesoro.

Il processo di privatizzazione della RAI trova da un lato il suo fondamento nella legge n. 112 del 2004, e dall'altro la sua attuazione in una serie di adempimenti che nulla hanno a che fare con lo statuto.

Ciò non toglie naturalmente che, in una sede diversa da quella del parere sull'approvazione dello statuto sociale, la Commissione debba essere portata a conoscenza delle modalità con cui si intende realizzare il processo di privatizzazione, anche eventualmente attraverso un'audizione del Ministro del Tesoro, così come ad essa dovrà essere dato conto delle modalità con cui si intende procedere alla cessione di due canali in tecnica digitale.

Egli propone quindi che nella giornata di oggi abbia inizio la discussione generale, che riprenderà e si concluderà mercoledì prossimo, dopo l'audizione del Ministro delle comunicazioni che si svolgerà martedì 28 settembre.

A conclusione della discussione generale verrà fissato un termine per la presentazione degli emendamenti che consentirà l'approvazione definitiva del parere nella settimana successiva.

A tale proposito egli fa presente che si dovrà decidere se svolgere l'audizione del Consiglio di amministrazione della RAI deliberata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di oggi il 5 o il 6 ottobre, vale a dire prima o dopo l'espressione del parere.

Si apre la discussione generale.

Il deputato CARRA condivide l'opportunità di un'audizione del Ministro delle comunicazioni, e segnala come sia importante in questa sede un'assunzione di responsabilità da parte del Governo laddove la proposta di statuto in esame reca dei segnali particolarmente preoccupanti.

Tra questi in particolare la questione, già sollevata dal Presidente nella sua relazione, concernente il termine di scadenza del mandato attualmente in carica; la formulazione adottata sembra in realtà prefigurare un percorso ben diverso da quello seguito dal Presidente nelle sue lettere inviate al Consiglio di amministrazione.

Un altro aspetto che va rilevato è la totale assenza nello statuto di qualsiasi riferimento agli obblighi di separazione contabile previsti dalla stessa legge n. 112 del 2004.

Il senatore IERVOLINO ritiene che la discussione in atto rappresenti un'occasione importante perché la Commissione faccia il punto sullo stato del governo dell'azienda pubblica.

L'espressione di un parere sul merito del nuovo statuto sociale della RAI – e lo testimoniano le osservazioni stesse del relatore su alcuni punti cruciali dell'articolato, osservazioni che la sua parte politica condivide – non può prescindere da una riflessione sulla necessità di aprire al più presto un capitolo nuovo nella gestione dell'azienda attraverso l'elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dalla legge Gasparri.

L'azienda è infatti alla vigilia di una fase estremamente delicata nella quale viene avviato un processo di privatizzazione che l'UDC condivide in pieno, ma che deve essere gestito con la massima trasparenza.

Ciò non può evidentemente avvenire con un Consiglio di amministrazione privo di un Presidente che era stato individuato dai Presidenti delle Camere al preciso scopo di tutelare quella parte del Paese che si riconosce nell'opposizione, e che è al tempo stesso privo della fiducia della maggioranza parlamentare.

Non si tratta di valutare positivamente o negativamente l'operato di questo Consiglio, si tratta di voltare pagina dal punto di vista della correttezza istituzionale e del rispetto del pluralismo, e in questo l'UDC concorda pienamente con lo spirito della lettera inviata di sua iniziativa dal presidente Petruccioli ai consiglieri di amministrazione, anche se dissente radicalmente dalla proposta che in quella lettera era contenuta ritenendo che le dimissioni del Consiglio di amministrazione in carica non possano essere sottoposte a condizioni o essere fatte oggetto di fatti, ma siano imposte dalla forza stessa delle circostanze.

Il senatore MONTINO, nel condividere le considerazioni del senatore Iervolino, concorda con le valutazioni del relatore circa la necessità di modificare il comma 8 dell'articolo 21 e di ripristinare la disciplina delle incompatibilità per i membri del Consiglio di amministrazione.

Egli formula altresì alcune osservazioni ulteriori, riferite in particolare agli articoli 9, 21 comma 3 e 21 comma 7.

La prima disposizione prevede che gli aumenti di capitale possano essere effettuati anche mediante conferimento di beni di natura o di crediti, una disposizione che, pur conforme ad una possibilità prevista dal codice civile, appare sconsigliabile in considerazione della particolare natura della RAI.

L'articolo 21, comma 3, prevede poi che, essendo fissata dalla legge in tre anni la durata dei Consigli di amministrazione, il termine relativo debba essere riferito all'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno in carica, disposizione che appare inopportuna an-

che alla luce della natura dell'atto di approvazione del bilancio delle società per azioni.

Egli ritiene poi che debba essere modificata la disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 21 comma 7, dal momento che in caso di cessazione della maggioranza degli amministratori dovrebbe essere prevista semplicemente la decadenza del Consiglio.

Il senatore Montino sottolinea infine la necessità di valutare attentamente la conformità alla legge delle disposizioni sui poteri del direttore generale.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, fa presente che l'articolo 29 riprende l'articolo 3 della legge n. 206 del 1993, articolo non abrogato dalla legge n. 112 del 2004.

Il deputato BUTTI condivide le osservazioni del senatore Montino circa il comma 7 dell'articolo 21.

Più in generale egli si dichiara pronto ad un confronto su valutazioni di tipo tecnico come quelle formulate dal senatore Montino, mentre ritiene che debba essere respinto il tentativo – cui sembrano intenzionate alcune componenti della Commissione anche della maggioranza – di fare di questa discussione la sede per una polemica politica sui poteri e sulla legittimità di un Consiglio di amministrazione che ha dimostrato una elevata professionalità e che è chiamato a gestire una fase particolarmente delicata della vita aziendale.

Il deputato GIANNI Giuseppe, nel rimettersi alla posizione dell'UDC espressa dal capogruppo Iervolino, ritiene comunque necessario cogliere l'occasione per dare atto all'attuale governo della RAI dei positivi risultati raggiunti in termini economici e di gradimento di pubblico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 20,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione»

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale sulla proposta di relazione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore MARINO, prendono la parola i deputati BIELLI e FRAGALÀ e i senatori MARINO e ZANCAN.

Il deputato FRAGALÀ chiede di poter depositare un suo contributo affinché sia allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il PRESIDENTE acconsente e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame della proposta di relazione alla seduta di martedì 28 settembre 2004, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 23,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Deliberazione di una indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali

(Deliberazione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha trasmesso la prescritta intesa ai fini della deliberazione dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi di procedere all'indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto previsto dal programma (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,35.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione dei rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, anche con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione in materia di «federalismo fiscale».

La riforma del Titolo V della Costituzione ha riconosciuto ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, autonomia finanziaria di entrata e di spesa (articolo 119, comma 1), stabilendo altresì la titolarità dei medesimi enti ad avere risorse autonome, attraverso l'individuazione di tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ferme le quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferiti al loro territorio (comma 2).

L'esigenza di individuare forme di utilizzazione delle banche dati dell'anagrafe tributaria da parte degli enti locali rappresenta quindi, alla luce della citata riforma, un obiettivo da perseguire, in relazione anche al processo di integrazione europea, ormai irreversibile, che comporta un continuo controllo sui flussi di risorse finanziarie sia a livello centrale che periferico.

L'acquisizione da parte degli enti locali di un proprio autonomo potere impositivo comporta infatti la necessità degli enti stessi di avere un quadro informativo preciso ed efficace per quel che riguarda i soggetti sottoposti all'obbligo fiscale attraverso l'accesso al sistema dell'anagrafe tributaria.

Da un altro punto di vista, lo scambio di dati tra il sistema dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali risulta inoltre di estrema utilità per le attività di riscossione dei tributi esercitate direttamente dallo Stato, in quanto le banche dati delle anagrafi comunali permettono spesso di evidenziare l'esistenza di soggetti sconosciuti al Fisco.

L'indagine ha dunque la finalità di verificare le iniziative adottate per permettere uno scambio di dati tra l'anagrafe tributaria e gli enti locali, nonchè tutte i possibili strumenti che possono facilitare tale scambio

La ricognizione delle iniziative in essere e di quelle da adottare avverrà attraverso l'audizione di:

- a) rappresentanti del Governo;
- b) rappresentanti delle società direttamente interessate alla gestione dell'anagrafe tributaria, e cioè di SO.GE.I. S.p.A e di Sogei it;
- c) rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni;
- d) rappresentanti di istituti di ricerca e del mondo universitario e accademico. Saranno inoltre effettuate missioni presso enti locali e presso le sedi delle società interessate alla gestione dell'anagrafe tributaria.

L'indagine dovrà concludersi nel termine di nove mesi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi in data odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, con funzioni prevalentemente, anche se non esclusivamente, di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione continuativa del vice brigadiere Nicola Anguilano, già in forza al Nucleo speciale Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

– dal Consiglio della magistratura militare, copia integrale dei fascicoli personali relativi alla carriera dei procuratori generali militari Giuseppe Scandurra e Vindicio Bonagura e del presidente della Corte militare d'appello Alfio Massimo Nicolosi.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

– dal Ministero della difesa – Gabinetto del ministro, documentazione pervenuta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, corredata da copia di una lettera datata 29 luglio 1999, inviata dal Procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione al Ministro della difesa, completa di allegati;

– dal Comando generale dell'arma dei carabinieri – ufficio storico – documentazione relativa all'omicidio di militari dell'arma Salvo D'Acquisto, Venerando Leonardi, Crocco Giuseppe, Tommaso Troilo, Caringi Giuseppe e Barone Vincenzo.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone, come convenuto nella odierna riunione dell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, di richiedere alla Procura generale militare presso la corte militare di appello tutti i fascicoli non ancora trasmessi alla Commissione e facenti parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a Palazzo Cesi.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

364^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(344) BATTAFARANO ed altri. – *Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(385) SEMERARO ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(456) GIULIANO. – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(2806) TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(Parere all'Assemblea su testo unificato ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del testo unificato in titolo e dei relativi emendamenti, stante l'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed in con-

siderazione del fatto che non sono ancora pervenuti da parte dello stesso Ministero i chiarimenti sugli aspetti finanziari del provvedimento in titolo, richiesti nelle precedenti sedute.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(2866) Deputato LAVAGNINI ed altri. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba (Parere alla 4a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione deve ancora esaminare i restanti emendamenti 5.0.3 (nuovo testo), 3.1, 8.All.A.1, 8.All.A.2, 10.All.C.1, 5.1 e 5.2, relativi al disegno di legge in titolo, in ordine ai quali invita il Rappresentante del Ministero della difesa a fornire i chiarimenti richiesti nelle precedenti sedute sui profili di ordine finanziario.

Il sottosegretario CICU illustra una nota tecnica, predisposta dal Ministero della difesa, sui profili di ordine finanziario degli emendamenti citati, che deposita agli atti della Sottocommissione. Esprime quindi avviso favorevole in ordine all'emendamento 3.1, precisando che lo stesso tratta di promozione da conferire al personale ivi richiamato il giorno successivo al collocamento in quiescenza, per cui la norma non produce oneri.

Relativamente all'emendamento 5.1, esprime altresì avviso favorevole, facendo presente che lo stesso introduce l'articolo 60-*bis* al decreto legislativo n. 490 del 1997, al fine di estendere il regime transitorio per l'avanzamento del grado di tenente colonnello, previsto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, a tutti i gradi in cui l'avanzamento avviene con il sistema della valutazione a scelta per merito assoluto. Relativamente all'avanzamento ai gradi dirigenziali, questa esigenza ha lo scopo di evitare che si verifichi una disomogeneità nella formazione delle aliquote di avanzamento. In questo contesto, sotto il profilo sistematico gli interventi proposti consistono nella proroga delle disposizioni indicate all'articolo 60-*bis* introdotto dall'emendamento. Evidenzia quindi che la norma proposta, facendo espressamente salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 490, non incide sugli organici e quindi non determina oneri.

Relativamente all'avanzamento dei capitani, precisa che il differimento del transitorio ha invece lo scopo di evitare che alcuni corposi corsi di Accademia, per via delle rigide norme che disciplinano il regime transitorio e del ridotto numero delle promozioni previste a regime, possano essere interessati all'avanzamento e promossi in anni diversi. In questo

contesto, sotto il profilo sistematico, con l'emendamento proposto all'articolo 61 del decreto legislativo n. 490 del 1997, si prevede di ridurre l'efficacia della previsione di cui al comma 4 fino all'anno 2004, cosicché dall'anno 2005, e fino all'anno 2009, la determinazione delle aliquote di avanzamento possa avere luogo mediante lo strumento più flessibile del decreto ministeriale annuale (già previsto per gli altri ufficiali) che senz'altro è più idoneo a realizzare le premesse affinché le condizioni di convergenza al regime si verifichino senza turbative.

Fa presente tuttavia che tale disposizione, pur prevedendo un maggior numero di promozioni di quelle previste dal decreto a decorrere dall'anno 2006, agli effetti pratici non comporta oneri, ove si consideri da un lato che per effetto della legge 30 dicembre 2002, n. 295, gli ufficiali che hanno maturato i 13 anni di servizio acquisiscono lo stipendio di colonnello e dopo il quindicesimo l'intero trattamento economico e dall'altro che un ufficiale, ove si considerino le permanenze minime in ciascun grado previste dal decreto legislativo n. 490, non può essere promosso al grado di maggiore prima di avere maturato il trattamento economico dirigenziale.

La proroga del comma 3 dell'articolo 61, invece, ha lo scopo di consentire anche agli ufficiali dei ruoli speciali di potere usufruire del regime transitorio fino al 2009, in analogia a quanto previsto per tutti gli altri ruoli normali. Si tratta a suo avviso di un allineamento doveroso, che di fatto non comporta oneri in quanto incide solo sulla progressione di carriera militare e non su quella economica, vincolata al raggiungimento di una certa anzianità di grado da ufficiale (15 anni per percepire il trattamento economico del colonnello e 25 per percepire quello del generale di brigata) che prescinde dal grado effettivamente rivestito.

Relativamente poi alle proposte 8.All.A.1, 8.All.A.2 e 10.All.C.1, sottolinea che si tratta di modifiche di carattere puramente ordinamentale, che afferiscono alla natura degli incarichi che gli ufficiali debbono assolvere o agli studi che debbono effettuare durante l'*iter* di carriera.

Riguardo all'emendamento 5.0.3 (nuovo testo), formula avviso favorevole, confermando come richiesto dalla Sottocommissione nelle precedenti sedute, che l'autorizzazione delle missioni di cui al comma 3 è modulabile in termini tali da assicurare l'effettiva invarianza della spesa. Al riguardo ricorda infatti che il beneficiario della norma proposta è il personale insignito di decorazione al valore militare e civile che, riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per causa di servizio, è stato collocato in congedo assoluto ed iscritto, in base alla legge di stato (ad esempio, l'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme in materia di stato degli ufficiali), al ruolo d'onore ed è richiamato in servizio, ai sensi della legge 27 febbraio 1989, n. 79, per svolgere incarichi o servizi compatibili con le proprie condizioni fisiche. Si tratta, quindi di una platea ristrettissima (considerando che i ruoli d'onore del personale militare di tutte le forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, includono solo 3.455 soggetti e che di essi solo 4 sono i militari insigniti di medaglia cui è appli-

cabile, qualora l'*handicap* sofferto lo richieda, la norma in esame). A ciò si aggiunge il fatto che, comunque, l'invio di personale militare in missione è attività discrezionale, che quindi può essere disposta dal comandante solo nell'ambito della capienza della assegnazione ricevuta dall'amministrazione sul pertinente capitolo di bilancio. Ritiene quindi esclusa la possibilità che si possano disporre spese preventivamente non coperte.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), relativamente all'emendamento 5.0.3 (nuovo testo) osserva che il comma 3 riconosce al personale di cui al comma 1 «altresì» il diritto al rimborso delle spese sostenute ivi indicate, che sembrerebbero quindi aggiungersi a quelle il cui rimborso è già previsto dalla legislazione vigente. Trattandosi, pertanto, di nuove spese, ritiene non accettabile l'asserita invarianza finanziaria della norma, in quanto verrebbe di fatto a configurarsi una copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre ai nuovi oneri dovrebbe farsi fronte individuando apposite risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario all'eventuale espressione di un parere non ostativo sul suddetto emendamento 5.0.3 (nuovo testo).

Il sottosegretario CICU, in risposta al senatore Michelini, ribadisce che l'invio in missione del personale beneficiario dell'emendamento 5.0.3 (nuovo testo) è attività discrezionale, che il comandante può quindi disporre in modo da rispettare i limiti degli stanziamenti a disposizione.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che i chiarimenti offerti dal sottosegretario Cicu consentano di rendere parere non ostativo sugli emendamenti 3.1, 8.All.A.1, 8.All.A.2 e 10.All.C.1, in quanto manifestamente privi di effetti onerosi. Analogamente propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3 (nuovo testo), essendo stata dimostrata l'effettiva modulabilità del relativo onere, che consente di rispettare il principio di invarianza della spesa, superando i problemi derivanti dalla precedente versione della proposta, come peraltro asseverato anche dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota tecnica a suo tempo trasmessa.

In merito alla proposta 5.1, osserva che sulla stessa il Ministero dell'economia e delle finanze non ha fornito una relazione tecnica specifica, ciò che, malgrado le articolate spiegazioni offerte dal sottosegretario Cicu, non consente una puntuale valutazione dei relativi effetti finanziari, peraltro molto complessi. Di conseguenza reputa opportuno esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul suddetto emendamento, precisando tuttavia che la Sottocommissione potrà rivedere tale parere ove il Governo provveda a fornire una quantificazione debitamente verificata, che dimostri l'assenza di oneri derivanti dall'emendamento stesso. Analogamente, appare opportuno rendere parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta emendativa 5.2, che interviene parzialmente sulla stessa materia della 5.1 e sulla quale, peraltro, la Ragioneria generale dello Stato si era già espressa negativamente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti 5.0.3 (nuovo testo), 3.1, 8.All.A.1, 8.All.A.2, 10.All.C.1, 5.1 e 5.2, al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 5.1 e 5.2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La seduta termina alle ore 9,35.

365ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle forze di polizia

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MANTOVANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore sul provvedimento in titolo, in merito all'asserito «svuotamento» della qualifica di ispettore capo e perito capo conseguente agli inquadramenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge in esame, fa presente che i posti lasciati vacanti saranno coperti dal personale con qualifica di ispettore e perito tecnico nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previsti per le Forze di polizia. Il personale dei Corpi di polizia non può invocare incrementi salariali connessi all'eventuale svolgimento di mansioni superiori, di cui all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto tale norma si applica al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi e non da norme di diritto pubblico. Fa presente, altresì, che l'attuale ordinamento prevede funzioni analoghe per l'ispettore e l'ispettore capo.

Per quanto riguarda i possibili oneri previdenziali, rileva che analoghe osservazioni erano state formulate in occasione dell'esame del decreto

legislativo n. 193 del 2003, relativo all'introduzione del sistema dei parametri per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In tale contesto era stato precisato che gli effetti in questione erano analoghi a quelli relativi agli incrementi stipendiali. Di conseguenza, la copertura dell'onere previdenziale era stata considerata attraverso l'assoggettamento del nuovo beneficio alla relativa ritenuta che è uguale sia per il personale che fruisce del sistema retributivo, sia per quello che fruisce del sistema contributivo. Osserva, inoltre, che il provvedimento prevede l'attribuzione di benefici giuridici ed economici senza riconoscere anni aggiuntivi di servizio. Conseguentemente, evidenzia che non si verificano variazioni nella posizione previdenziale degli interessati ai fini del calcolo della pensione secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, ai sensi della legge n. 335 del 1995.

In merito agli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge sui trattamenti accessori (ad esempio indennità di missione e straordinario), precisa che la corresponsione delle indennità accessorie è solo eventuale, essendo legata a specifiche situazioni di servizio. Inoltre, gli inquadramenti in questione non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati, in quanto l'importo di taluni emolumenti (quali, ad esempio, l'indennità di ordine pubblico e l'indennità di missione), è uguale sia per l'ispettore che per l'ispettore superiore; inoltre, altri emolumenti, come ad esempio lo straordinario, possono essere corrisposti nell'ambito degli specifici stanziamenti.

Circa gli elementi richiesti per la stima delle cessazioni dal servizio del personale inquadrato, fa presente che la mancata quantificazione degli oneri a decorrere dal 2013 è stata operata in considerazione della elevata anzianità del personale interessato, compreso quello che consegue, a partire dal 2006, il parametro 139 attribuito al «sostituto commissario» o «sostituto direttore tecnico» o «scelto», che comporterà in tempi brevi la cessazione dal servizio di una rilevante percentuale del personale in questione.

Relativamente ai presumibili oneri derivanti dall'anticipazione al 1° gennaio 2001 della promozione a maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, di cui agli articoli 4 e 5 del provvedimento all'esame, sottolinea che gli effetti giuridici non comportano riflessi economici, poiché l'accesso alla successiva qualifica di «luogotenente» avviene solo nei limiti dei posti disponibili e quindi nell'ambito della dotazione organica prevista per detta qualifica. Per gli aspetti pensionistici si richiama a quanto evidenziato a proposito dei precedenti articoli.

Infine, conferma la disponibilità delle risorse indicate ai fini della copertura finanziaria prevista dall'articolo 6.

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire l'approfondimento delle questioni finanziarie sottese al provvedimento in titolo, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo rilevano, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente al testo, richiamando il dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute, anche alla luce della nota tecnica trasmessa e dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno garantire, mediante l'apposizione di un'idonea condizione, che dall'unificazione delle casse previdenziali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prevista dal provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ad eventuali squilibri che dovessero prodursi nella gestione della nuova cassa unificata. Illustra, pertanto, il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente».

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*), pur esprimendo apprezzamento per la proposta di parere testé illustrata, suggerisce che la stessa potrebbe essere resa più incisiva imponendo adeguate forme di monitoraggio sull'andamento della gestione della nuova cassa previdenziale.

Il presidente AZZOLLINI rileva che il monitoraggio sull'equilibrio della gestione finanziaria della nuova cassa è già implicito nella vigente disciplina in materia previdenziale, nonché nella stessa condizione dello schema di parere testé illustrato. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere il parere nel senso prima indicato.

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

47^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3097) *Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali:* parere favorevole con osservazione;

(3105) *Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia:* parere favorevole;

alle Commissioni riunite 2^a e 13^a:

(3106) *Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431:* parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3012) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003:* parere favorevole

alla 2^a Commissione:

(2516) *Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,* approvato dalla Camera dei deputati: parere su emendamenti non ostativo

(2595) *Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale,* approvato dalla Camera dei deputati: parere su emendamenti in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte contrario

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Giovedì 23 settembre 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 23 settembre 2004, ore 9,15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri.- Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FALCIER ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE. - Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CREMA ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VIZZINI ed altri. - Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. - Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. - Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Basano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. - Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051)
(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)
(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

X. Esame dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia (3105).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 23 settembre 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (3103).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12*).
- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).

- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (n. 5).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 settembre 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (3097).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 23 settembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393).
- Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 402).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti delle Associazioni dei settori musica e danza aderenti all'AGIS.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 23 settembre 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (3104).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi in favore di enti operanti nel settore delle navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004 (n. 403).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Giovedì 23 settembre 2004, ore 15

Primo comitato sui testimoni e sui collaboratori di giustizia della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 23 settembre 2004, ore 8,45

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

– Comunicazioni del Presidente.
